

ILCONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni per il tramite dell'organismo denominato Comitato Tecnico Permanente (CTP);
- VISTA** l'approvazione del Piano triennale delle attività interagenziali 2014-2016 nella seduta del Consiglio Federale del 30 giugno 2014, di cui fa parte l'Area 3 "Controlli Ambientali";
- CONSIDERATO** che le agenzie ambientali devono identificare una modalità di preparazione del controllo attraverso check list operative che utilizzino un approccio complessivo "integrato" per tutte le attività produttive, siano esse ricadenti in AIA o in AUA, od ancora nelle Autorizzazioni Uniche relative alla gestione dei rifiuti o alla produzione di energia, e pertanto nell'ambito del Programma triennale 2014-2016, il Comitato Tecnico Permanente ha istituito nell'area 3 il GdL 11 con il mandato di predisporre le "COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI";
- CONSIDERATO** che il GdL 11 ha completato il lavoro di predisposizione delle Linee Guida e le ha trasmesse al CTP per la loro approvazione;
- CONSIDERATO** che il CTP ha approvato le Linee Guida con procedura telematica



avviata nel corso della riunione che si è tenuta il 7 giugno 2016;

- VISTI** il documento “COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI” (che si allega a questa delibera e che ne costituisce parte integrante);
- CONSIDERATO** che il CTP ha rilevato l’opportunità di rilasciare il prodotto come raccomandazione;
- RITENUTO** di adottare il documento come proposto dal predetto Gruppo di lavoro e approvato dal CTP;
- VISTO** l’articolo 8 del proprio Regolamento di funzionamento;

DELIBERA

di approvare come raccomandazione il documento “COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI” che è parte integrante della presente delibera.

La presente delibera con i relativi allegati:

- a) è pubblicata sul sito internet di ISPRA;
- b) è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA, e alle Regioni e Province di riferimento a cura delle ARPA/APPA, ai sensi dell’art. 10 del proprio regolamento di funzionamento.

Roma, 12 luglio 2016

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO,
COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA
REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI

LINEE GUIDA

Documento finale del **GDL 11-area 3**

Sommario

Sommario	2
1.PREMESSA E OBIETTIVI	3
2.CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE – ASPETTI GENERALI.....	3
3.PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	4
3.1. LA PIANIFICAZIONE DEL PIANO ISPETTIVO E L' IMPORTANZA DELLE BANCHE DATI.....	5
4. COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI.....	7
4.1. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AIA.....	8
4.2. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AUA	8
5.ALLEGATI	10
ALLEGATO 1	12
ALLEGATO 3	16
ALLEGATO 4	19
ALLEGATO 5	23
ALLEGATO 6	26
ALLEGATO 7	28
ALLEGATO 8	29
ALLEGATO 9	32
APPENDICE 1	35
APPENDICE 2	38

1.PREMESSA E OBIETTIVI

La Linea Guida rappresenta il prodotto finale delle attività del Gruppo di Lavoro interagenziale ISPRA/ARPA/APPA (denominato GdL 11- area 3) “IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO,COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI”, al quale hanno partecipato le seguenti Agenzie: ISPRA, ARPA Calabria, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, APPA Trento, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche.

L'attività del Gruppo di Lavoro è stata sviluppata per identificare le procedure di controllo e le check list per i controlli relativi alle aziende con autorizzazione AIA regionale ed AUA, ai fini di un utilizzo omogeneo da parte del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Nell'ambito dei lavori il Gruppo di Lavoro ha collaborato con altri Gruppi di Lavoro attinenti tenendo conto delle risultanze emerse, ed in particolare con i GdL 3.10 “Definizione dei criteri per la pianificazione e programmazione dei controlli” e GdL 3.12 “Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell'art.14 della L.35/12(salva imprese) e dell'art.25 della L.33/13 sulla trasparenza” .

2.CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE – ASPETTI GENERALI

Il controllo costituisce la forma di verifica della conformità di una data entità (impianto, installazione, attività, prodotto) ad una indicazione normativa predefinita. Il presente documento prende in esame la tipologia dei controlli che vengono effettuati sulle attività produttive in modo programmato; non esamina invece le procedure utilizzate nei casi di vigilanza immediata su segnalazione/emergenza, ancorché in svariati casi si possa assumere che molti dei criteri di seguito forniti siano applicabili anche per tale tipologia di controlli .

La definizione di ispezione ambientale, di derivazione europea ed inserita fra le definizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 con il recente recepimento della IED (art. 5, c. 1, lettera v-quinquies), identifica “ tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime ”.

Tale definizione, utilizzata dal D.Lgs.46/2014 in recepimento alla Direttiva Europea IED e riferita alle attività di controllo sulle installazioni AIA, ha comunque una validità generale e vale per qualsiasi ispezione posta a carico di attività produttive, anche per quelle che non sono sottoposte alla normativa “AIA” e sono legittimate quindi da altri titoli autorizzativi : autorizzazioni settoriali (“storicamente” ed ancora parzialmente in essere) e più recentemente da AUA (in progressiva sostituzione delle autorizzazioni settoriali possedute).

L'AUA è applicabile alla maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Le Agenzie Ambientali devono pertanto identificare una modalità di preparazione del controllo attraverso check list operative che utilizzino un approccio complessivo "integrato" per tutte le attività produttive, siano esse ricadenti in AIA o in AUA, od ancora nelle Autorizzazioni Uniche relative alla gestione dei rifiuti o alla produzione di energia.

3.PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/06 (recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali – Direttiva IED), le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad A.I.A. sono definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio.

I programmi per le ispezioni ambientali ordinarie per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. devono essere determinati sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali della installazione medesima.

Come auspicato anche dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 è opportuno promuovere la pianificazione delle attività di controllo ambientali a tutte le attività produttive che insistono sul territorio.

Per le aziende non soggette ad AIA, le indicazioni del 7th Environmental Action Programme (7th EAP) dell'Unione Europea, indirizzano la normativa comunitaria verso un obbligo di pianificazione dei controlli su tutte le attività assoggettate a leggi ambientali.

Nella stessa direzione va il Decreto Legge "Semplifica Italia" 5/2012 convertito con la L. 35/2012 che sancisce all'art. 14 i principi per i controlli sulle imprese, stabilendo al c.1 che *"La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dagli adempimenti burocratici, alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali"*

I regolamenti del Governo volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese sono emanati in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Linee guida per l'applicazione dell'articolo 14 della L. 35/2013 approvate dalla Conferenza Unificata in data 23 gennaio 2013.

Le Linee Guida riprendono in dettaglio e con esempi di buone pratiche i principi di cui al D.L. 5/12 prevedendo la definizione di principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli di governo, con l'obiettivo di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori rendendo, al contempo, più efficaci i controlli pubblici sulle imprese

Le Agenzie ambientali sono sicuramente "centrali", stante i diversi interlocutori istituzionali con cui abitualmente si rapportano, nella costruzione di un percorso metodologico relativo ai controlli programmati (ed al loro svolgimento) che riduca al contempo discrezionalità di scelta e sovrapposizione di interventi di controllo ambientale con altri organi di vigilanza.

3.1. LA PIANIFICAZIONE DEL PIANO ISPETTIVO E L' IMPORTANZA DELLE BANCHE DATI

La possibilità di utilizzare un approccio per la programmazione delle attività di controllo come quello avviato per le aziende AIA (vedasi GdL 3.10 e progetto IMPEL) non può prescindere da una base dati completa sulle attività produttive che insistono sul territorio, nonché dai dati ambientali necessari come dati di input del modello di calcolo.

Per un efficace governo del territorio è opportuno avere a disposizione una base di dati adeguata e costantemente aggiornata. Tali informazioni dovranno essere poi integrate e messe in relazione tra di loro per rendere la strategia di programmazione efficiente ed efficace.

Informazioni imprescindibili legate all'anagrafica delle aziende, costituita dall'elenco delle aziende, sono rappresentate ad esempio dalle caratteristiche tecniche e di portata delle

varie emissioni, o dalle quantità di rifiuti autorizzate. Poi le aziende vanno raggruppate ad esempio per tipologia di atto autorizzativo: aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aziende soggette ad AUA, aziende autorizzate con altri titoli autorizzativi (A.U. energia , trattamento rifiuti).

Si è proceduto, nel corso dei lavori del gruppo, ad una ricognizione orientativa dei dati in disponibilità delle Agenzie per le autorizzazioni A.U.A. Come è rapidamente emerso dall'analisi dei questionari trasmessi alle Agenzie le basi dati relative alle attività non autorizzate AIA sono ad oggi largamente incomplete, salvo pochissime eccezioni, cosicché i dati relativi alle aziende soggette ad AUA ad oggi risultano pochi, parziali e certamente non omogenei. Al riguardo infatti in molti casi le autorizzazioni trasmesse dalle Autorità Competenti non consentono di ottenere le informazioni minime necessarie per un data base da utilizzare per definire una pianificazione dei controlli analoga a quella che si sta adottando per le aziende AIA.

Un approccio programmatico sistematico, in via di realizzazione nel caso degli impianti oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale che è rappresentato da un numero contenuto e che è sottoposto ad obblighi informativi cogenti (ad es. report annuale) tali da consentire la definizione di un data base completo o comunque ad elevato contenuto di informazioni popolate, è attualmente improponibile per il settore produttivo ricadente nel campo di applicazione di A.U.A. , come evidenzia la tabella seguente.

Le specificità di AUA rispetto ad AIA

Le principali differenze che si riscontrano fra le due tipologie di autorizzazione sono di seguito riportate in tabella, tali differenze rendono chiaro con immediatezza la difficoltà (allo stato attuale l'impossibilità) di costruire un data base adeguatamente "popolato" in un arco di tempo ristretto per le aziende in AUA al fine di poter applicare il modello già in utilizzo per gli impianti in AIA.

	AIA	AUA
N° aziende sottoposte all' autorizzazione	In Italia sono censite oltre 5.500 installazioni soggette alle AIA di cui ca.2000 in Lombardia	Imprecisato ed elevatissimo (a regime saranno molte migliaia in gran parte delle regioni)
Situazione autorizzativa	Storicizzata e con analisi completa del ciclo aziendale	In avvio, con molte province non ancora operanti secondo la norma
Rilascio dell' autorizzazione	L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente MATTM, Regione o provincia a seconda della tipologia dell'installazione. L'autorizzazione viene rilasciata attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, a seguito di esame completo di tutta l' attività.	La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento. A seguito della prima autorizzazione settoriale in scadenza, senza analisi completa di

		tutta l' attività, tranne pochi casi.
Durata dell'autorizzazione	La durata dell'autorizzazione è stabilita in : - anni 10 scadenza ordinaria - anni 12 per impianti certificati ISO 14001 - anni 16 per impianti registrati EMAS Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza	L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Attribuzione ad un settore specifico di attività produttiva per l'azienda/impianto	Si. Previsto dalla norma con i cod. IED (ex IPPC)	Difficile. I cod. ATECO dichiarati dall'impresa individuano la/le attività economica e non il processo produttivo
Informazioni disponibili sulle aziende autorizzate	Data base esaustivo ed aggiornato (report annuale)	Data base da costruire e dati non disponibili per la maggioranza di ditte
Programmazione frequenze di visita	Max triennale e conciliabile con le disponibilità di personale tecnico delle Agenzie	Non definito; impossibile assicurare, a regime, una visita per ogni attività autorizzata AUA entro un intervallo temporale di 5/7 anni

Solo una progressiva compilazione ed alimentazione dei campi previsti dall'anagrafe a seguito di informazioni acquisite presso le Autorità competenti o nel corso delle attività di controllo delle Agenzie, o tramite compilazione di un database online da parte dei gestori, consentiranno nel medio periodo di ricavare per le aziende in AUA le informazioni utili per applicare un modello di programmazione analogo a quello realizzato per le aziende in A.I.A..

Inoltre, considerata la mole delle informazioni da gestire, nonché la rapida evoluzione dei dati, basti pensare ad esempio al continuo aggiornamento degli atti autorizzativi, sarà necessario che i sistemi di archiviazione dei dati (Anagrafiche, dati sui controlli espletati, dati di monitoraggio, etc) siano costantemente aggiornati. Il "rischio potenziale" di ciascuna attività produttiva dovrà essere aggiornato in tempo reale acquisendo i dati di input in maniera automatica dai database dell'Agenzia.

4. COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI

Le liste di controllo consentono di avere una traccia precisa nella programmazione delle attività ispettive che si devono svolgere e allo stesso tempo hanno lo scopo di approfondire l'ispezione per quelle matrici ambientali che sono ritenute maggiormente critiche ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva.

Hanno la caratteristica di essere parzialmente redatte in ufficio, ovvero in situazione consona di disponibilità di fonti e del loro esame, consentendo i necessari approfondimenti, anche normativi; tale situazione non si verifica durante le ispezioni.

Ogni attività ispettiva ambientale dovrebbe avere la sua lista di controllo elaborata preventivamente. La disponibilità di liste di controllo predefinite per settori di attività e per tipologie di impianto, consente di velocizzare notevolmente la fase di preparazione dell'ispezione e aumenta certamente l'efficacia, in termini di completezza di trattazione, della ispezione medesima.

Ulteriore elemento su cui focalizzare le scelte della check list per l'attività che si intende verificare è una ottimizzazione del tempo complessivo dedicato all'ispezione, affinché sia possibile contemperare il miglior assetto per le Agenzie fra i fattori: risorse ispettive disponibili/ elevata numerosità delle aziende potenzialmente ispezionabili/ efficacia dei singoli interventi ispettivi.

4.1. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AIA

Come si è evidenziato nella parte relativa agli aspetti generali del controllo ambientale per ciò che riguarda le aziende AIA esistono da tempo norme di legge contenenti indicazioni precise anche sugli aspetti dei controlli; il sistema dei controlli già eseguiti ed i report annuali obbligatoriamente inviati dai gestori degli impianti hanno permesso la popolazione di un data base utile per le scelte programmatiche.

Inoltre vari documenti delle singole Agenzie e del sistema interagenziale "Criteri minimi per le ispezioni ambientali (CMIA)" hanno già focalizzato i momenti principali della preparazione e conduzione dell'ispezione; a ciò si aggiunge, normalmente, un atto autorizzativo rilasciato all'attività estremamente dettagliato per quello che riguarda i limiti autorizzati delle emissioni e i controlli necessari (Piano di Monitoraggio e Controllo).

Pertanto per questa tipologia di controlli non si ritiene utile redigere una check list contenente i vari aspetti specifici potenzialmente presenti e da controllare (come avverrà invece nel caso delle aziende in AUA) e si opta per un modello che andrà utilizzato per la costruzione della check list "personalizzata" sull'impianto AIA che si andrà a verificare. Tale modello costituisce l'**Allegato 1 (piano di visita ispettiva)**.

4.2. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AUA

L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nonostante il ritardo nell'applicazione in varie realtà del territorio nazionale, supera la logica delle autorizzazioni settoriali indirizzando, anche nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, un approccio integrato o comunque più completo del controllo al fine di perseguire gli obiettivi introdotti dal art. 14 comma 4 lett. c del D.L. 5/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese). L'AUA ricomprende la maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'attività ispettiva delle Agenzie Ambientali deve quindi prevedere un approccio più integrato su tutte le attività produttive presenti sul territorio.

In assenza di un data base consolidato e sufficientemente popolato di dati per le aziende della p.m.i. e in assenza di documentazione presente agli atti delle Agenzie relativa alla ditta, la preparazione dell'ispezione si può basare su tutte le informazioni presenti sul

“modello unificato e semplificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

Tale modello , adottato con DPCM del 8 maggio 2015, contiene una serie di schede tecniche/informative relative sia ai dati produttivi dell’ attività (caratteristiche occupazionali, produzioni, materie prime,etc.) che alle caratteristiche tecniche attinenti i titoli abilitativi che si richiedono (sia nuovi che rinnovati, modificati sostanzialmente o senza modifiche). Partendo dalla consultazione di quanto descritto nel modello unificato è possibile procedere alla selezione della check list pertinente per l’ ispezione in oggetto, pur in assenza di precedenti visite presso l’ attività.

I Gestori degli impianti che sono in possesso di autorizzazione unica ambientale ai sensi della normativa vigente hanno almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.lgs. 152/06 s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- d) Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- e) Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/06 s.m.i.

Pertanto le check list preparate per l’ispezione di controllo entrano nello specifico di ciascuno di questi titoli abilitativi, fatta eccezione per la check list dell’ **allegato 2** che fornisce un approccio generale per l’attività di controllo nelle aziende soggette ad AUA. Si è optato per un approccio dettagliato in ciascuna lista, lasciando poi all’ operatore di vigilanza la scelta dei punti più appropriati per la verifica in base all’azienda oggetto dell’intervento.

In merito al titolo:

- a. *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 s.m.i.”*, si rimanda all’**allegato 3**. Si tratta di scarichi industriali recapitanti in acque superficiali o in condotta fognaria contenenti o meno sostanze pericolose di cui alla tabella 3A e 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- b. *“comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.lgs. 152/06 s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste”*, si rimanda all’**allegato 4**. Con riferimento all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e in merito all’attività zootecnica e alle attività a essa correlata (cfr. Decreto 26 febbraio 2016 pubblicato nel S.O.n. 9 della G.U. n.90 del 18/04/2016), si è integrata la check list estendendo il controllo di tutta l’azienda zootecnica che

produce gli effluenti, permettendo quindi una migliore verifica ed analisi di tutto il processo¹.

- c. "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. 152/06 s.m.i.", si rimanda all'**allegato 5** la Check list inerente il controllo delle emissioni in atmosfera in autorizzazione "ordinaria" e alle **appendici 1 e 2** per il controllo rispettivamente dei punti di emissione e dello SMCE eventualmente installato;
- d. "Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 c. 2 del D.lgs. 152/06 s.m.i." ,si rimanda all'**allegato 5** inerente il controllo delle emissioni in atmosfera in "deroga" degli impianti o delle attività indicati nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- e. "Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si rimanda all'**allegato 6** inerente alla matrice rumore;
- f. "Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 8 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99" ,si rimanda all'**allegato 7** e alla precedente nota 1;
- g. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/06 s.m.i., si rimanda all'**allegato 8**.

5.ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Piano di visita ispettiva AIA;
- ALLEGATO 2: Verifica parte generale AUA;
- ALLEGATO 3: Verifica scarichi idrici;
- ALLEGATO 4: Utilizzazione agronomica;
- ALLEGATO 5: Emissioni in atmosfera;
- ALLEGATO 6: Verifica agenti fisici: rumore
- ALLEGATO 7: Verifica spandimento fanghi di depurazione
- ALLEGATO 8: Verifica della gestione dei rifiuti.
- ALLEGATO 9 :Piano di visita ispettiva AUA

¹ Nell'allevamento zootecnico sono numerose le attività che producono residui che incidono sulla qualità dell'ambiente, a partire dagli scarti delle preparazioni degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle acque di lavaggio delle attrezzature, fino a giungere alle deiezioni animali, ovvero agli effluenti principalmente responsabili della produzione di odori. Altri impatti ambientali, come gli apporti di azoto e fosforo sul suolo e nelle acque superficiali e profonde, sono legati all'utilizzo agronomico degli effluenti e, in particolare, ad applicazioni eccessive rispetto alla capacità di asportazione delle colture. In proposito, il miglioramento delle attività di allevamento esercitate negli insediamenti zootecnici intensivi può garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. In particolare, l'adozione di misure preventive consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive. Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera risulta meno controllabile rispetto agli altri settori, a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano. I reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici possono essere utilizzati sui suoli agricoli per recuperare le sostanze fertilizzanti e ammendanti in esse contenute, rispettando però la qualità dei suoli e delle acque superficiali e di falda con opportuni criteri e modalità di applicazione. Un'applicazione non corretta dei reflui, così come dei concimi azotati, può determinare problemi di inquinamento da nitrati sia delle acque superficiali che profonde.

- APPENDICE 1: Report Autocontrollo Emissioni
- APPENDICE 2: Traccia di check list per Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE)

ALLEGATO 1

PIANO DI VISITA ISPETTIVA AIA

Sito interessato _____ Aut. AIA n° _____

Rilasciata da: _____

Date previste dei sopralluoghi _____

Oggetto e obiettivi dell'ispezione

--

Parte 1 – Esame preliminare delle varie componenti ricomprese nell' AIA per definire check list

	Note
<input type="checkbox"/> Energia	
<input type="checkbox"/> Emissioni in atmosfera	
<input type="checkbox"/> Scarichi e prelievi idrici	
<input type="checkbox"/> Gestione rifiuti	
<input type="checkbox"/> Protezione suolo	
<input type="checkbox"/> Emissioni sonore	
<input type="checkbox"/> Acque sotterranee	
<input type="checkbox"/> P.M.C.	
<input type="checkbox"/> Verifica sussistenza/Relazione di riferimento	
<input type="checkbox"/> E-PRTR	
<input type="checkbox"/> Emissioni odorigene	
<input type="checkbox"/> Altro _____	

Ulteriore documentazione acquisita ed esaminata durante la preparazione dell'ispezione:

Sintesi degli elementi salienti che, in base agli obiettivi dell'ispezione, saranno oggetto di controllo:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

Campionamenti programmati: sì no

1. _____
2. _____

3. _____
 4.

Parte 2 – Preparazione dell'ispezione e dei campionamenti						
	Tipologia attività				Note	
1	Nell'ambito della preparazione dell'attività ispettiva si è provveduto a predisporre una lista di controllo e a individuare eventuali attività di campionamento	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
2	Se sono previste attività di campionamento sono state identificate le procedure e le metodiche di campionamento e analisi di laboratorio previste	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
3	Nel caso sia previsto il prelievo di campioni: sono stati comunicati, al laboratorio e alle altre strutture Agenziali interessate, la data (o le date) del sopralluogo, il numero previsto di campioni da prelevare ed i parametri da determinare	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
4	Le attrezzature di campionamento necessarie sono in stato di corretto funzionamento e sono state regolarmente tarate	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
5	E' stata verificata la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'ispezione.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
6	Sono stati acquisiti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale?	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
7	E' stato verificato se servono specialisti di altri settori/matrici ambientali dell'Agenzia per lo svolgimento dell'ispezione	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
8	Esame delle check list usate dall' Agenzia –esame prescrizioni dell'atto	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	

Eventuali note aggiuntive di controllo

Firma del Referente _____

data ___ / ___ / ___

ALLEGATO 2

Verifica Parte Generale AUA		
N	Check list	Riscontri
1	<p>Verificare che l'AUA abbia incorporato in un unico atto le eventuali sette autorizzazioni/comunicazioni che a scadenza devono essere assorbite dall'AUA. Verificare se rispetto al provvedimento rilasciato è intervenuta una variazione della Ragione Sociale o del rappresentante legale o il gestore e se sono presenti deleghe con autonomia decisionale ed economica in materia ambientale (si ricorda che una delega per avere valore deve essere scritta e prevedere autonomia di spesa da parte del delegato. L'atto deve essere firmato dal legale rappresentante e per accettazione dal delegato). Verificare eventuali variazioni rispetto alle informazioni acquisibili in sede di istruttoria (quando possibile acquisire visure camerale).</p>	
2	<p>Verificare che l'impianto per il quale è stata rilasciata l'AUA non sia soggetto alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Ove pertinente, verificare il mantenimento delle certificazioni ambientali acquisite dall'azienda e il numero degli addetti. Si ricorda che la presenza e il relativo mantenimento delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 facilitano le aziende nell'ottenimento e nel mantenimento di alcune autorizzazioni ambientali.</p>	
3	<p>Verificare se ci sono state modifiche rispetto allo stato autorizzato, attraverso le informazioni recuperate dalla documentazione sul ciclo produttivo. In caso affermativo verificare se sono state rispettate le tempistiche delle relative comunicazioni dovute e se le modifiche possono considerarsi non sostanziali. La descrizione del ciclo di lavorazione permette di avere il quadro generale dell'attività dell'azienda. Livello di dettaglio: schema a blocchi, individuazione dei flussi di input (acque, materie prime, energia) e output (emissioni idriche, in atmosfera, sonore, rifiuti). Se necessario acquisire planimetria dello stabilimento.</p>	
4	<p>Verificare il rispetto di eventuali prescrizioni sul ciclo produttivo o sulla tipologia di impianti.</p>	
5	<p>Verificare se è stato definito un programma di manutenzione per le apparecchiature (es impianti di abbattimento) e la strumentazione critica (es. strumentazione per la misurazione in continuo) verificando anche l'esistenza di eventuali registri.</p>	
6	<p>Identificare le materie prime utilizzate e la presenza di eventuali schede di sicurezza ed acquisire copia delle schede di sicurezza per i formulati commerciali di maggior interesse dal punto di vista della quantità (consumi, stoccaggi) e della eventuale pericolosità. Confrontare, ove pertinente, le materie prime utilizzate rispetto alle condizioni dell'autorizzazione (ad esempio relativamente alla classe di sostanze che potrebbero essere emesse in atmosfera rispetto alle autorizzate, alla possibile presenza di sostanze prioritarie nello scarico, ecc., soprattutto se pertinenti regimi agevolati come autorizzazioni generali, regimi di comunicazione, ecc.)</p>	
7	<p>Verificare se le modalità utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e prodotti finiti sono idonee anche in funzione della diversa pericolosità (presenza di scheda di sicurezza per le sostanze pericolose, presenza di bacini di contenimento per sostanze liquide e altezze di impilaggio su scaffalature di tank o materiale confezionato).</p>	

8	<p>Per le sostanze pericolose liquide verificare la presenza di bacino di contenimento di volume adeguato <i>NOTA: per le sostanze usate come materie prime sono definiti valori minimi per i Volumi di contenimento solo per idrocarburi e combustibili, per gli altri casi una buona prassi può essere: Volume di contenimento deve essere in grado di contenere il volume di uno dei serbatoi in esso presenti oppure 1/3-1/4 della somma dei volumi dei serbatoi</i> Verificare :</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il bacino sia dotato di sistema di drenaggio e allontanamento (es. pozzetto raccolta sversamenti + pompa) - la presenza di materiali adsorbenti in caso di sversamenti - la presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento (es. misuratore di livello collegato a un sistema di blocco della pompa di carico, troppopieno) - eventuale sistema di polmonazione - che i dispositivi di sicurezza a pressione quali valvole di sicurezza PSV /dischi di rottura scarichino in modo da non arrecare danni alle persone o all'ambiente. <p><i>NOTA: è ammesso lo sfiato in aria per sostanze non pericolose, scarsamente volatili.</i></p>	
9	<p>Se presso l'installazione sono presenti sostanze solide allo stato polverulento che possono dar luogo ad esplosioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostanze organiche naturali (farine, zucchero, ecc..) - sostanze organiche sintetiche (plastiche, pigmenti, pesticidi, prodotti chimici, ecc..) - metalli (polveri di alluminio, magnesio, zinco, ferro, ecc..) <p>verificare che per gli stoccaggi sia stata effettuata la valutazione rischio esplosione secondo la direttiva ATEX</p>	
10	<p>In caso di presenza di serbatoi interrati, verificare le caratteristiche costruttive, l'esistenza di un programma di verifica periodica della tenuta e l'effettiva messa in atto di tale programma.</p>	
11	<p>In caso di stoccaggi di prodotti solidi in cumuli, verificare la prevenzione della dispersione eolica attraverso la presenza di barriere a protezione dal vento, dal dilavamento, il grado di pulizia delle vie di transito, presenza di sistemi di bagnatura, conduzione delle operazioni di movimentazione (macchinari e misure organizzative)</p>	
12	<p>Verificare le fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di eventuali atti autorizzativi per prelievi di acque sotterranee o superficiali ed il corretto funzionamento di dispositivi di contabilizzazione dei consumi idrici per fonte di approvvigionamento (se pertinente)</p>	
13	<p>Acquisire dati consumi idrici, eventualmente per unità di prodotto/materia prima (se pertinente).</p>	
14	<p>Verificare la presenza di eventuali altri apparati (piezometri) per il controllo delle acque sotterranee non necessariamente utilizzati per attingimento.</p>	
15	<p>Verificare compatibilità delle emissioni acustiche in relazione alla Zonizzazione acustica del comune.</p>	
16	<p>Verificare le fonti di approvvigionamento energetico (se pertinente)</p>	
17	<p>Verificare le modalità di gestione dei rifiuti prodotti (si faccia riferimento ai primi punti dell'allegato 8) Punto 1</p>	

ALLEGATO 3

Verifica Scarichi Idrici		
N.	Check list	Riscontri
1	<p>Verificare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente. Identificare quali sono i processi produttivi dalle quali derivano i reflui industriali e la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata per il rilasci dell'autorizzazione</p> <p><i>NOTA: verificare se sono presenti eventuali bypass di emergenza e come sono gestiti.</i></p>	
1.1	Verificare che l'azienda abbia provveduto alla richiesta di istanza di rinnovo all'autorizzazione prima della data di scadenza. Verificare che la documentazione sia stata presentata.	
2	Verificare la corrispondenza dei punti di scarico e della rete fognaria interna rispetto a quelli indicati nell'autorizzazione e negli altri documenti.	
3	Verificare le caratteristiche dei pozzetti di ispezione degli scarichi riscontrando che ai sensi dell'art. 101 c. 3 e 5 del D.Lgs. 152/06 smi, tutti gli scarichi siano accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, e che nel punto assunto per la misurazione il rispetto dei limiti non sia conseguito mediante diluizione con acqua prelevata appositamente allo scopo.	
4	Verificare se la ditta è autorizzata al trattamento di scarichi prodotti da altro impianto e/o civili, in aggiunta ai propri. Identificare le tipologie ed i quantitativi autorizzati e fare un riscontro sui documenti di registrazione specifiche dei rifiuti.	
5	Verificare la presenza di scarichi idrici identificandone la natura (industriale, domestica, di acque meteoriche) ed il corpo recettore (fognatura - acqua superficiale - suolo).	
6	Nel caso di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, verificare che siano rispettati i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 previsti per lo scarico in fognatura e comunque i limiti adottati dal gestore della pubblica fognatura ed approvati dall'Autorità di ATO (ai sensi dell'articolo 107 D.Lgs. 152/06).	
7	Verificare che, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia stata richiesta nuova autorizzazione allo scarico.	
8	Verificare se la ditta è autorizzata al trattamento rifiuti anche conto terzi presso i propri impianti di depurazione.	
9	Nel caso ci sia un attingimento da un corpo idrico superficiale e qualora le acque prelevate dal corpo idrico presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso ai sensi dell'art.101 co 6 del D.lgs.152/2006 le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.	
10	Se sono previsti campionamenti degli scarichi in regime di autocontrollo, verificare che il gestore rispetti le frequenze di campionamento e i limiti allo scarico indicati in autorizzazione e le metodiche di campionamento ed analisi degli inquinanti.	
11	Verificare, nel caso siano presenti dei sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni atmosferiche le cui acque di risulta confluiscono nella rete di smaltimento delle acque reflue industriali, la periodicità e gli eventuali	

	trattamenti preventivi previsti per il trasferimento all'impianto di depurazione delle acque.	
12	Verificare la presenza di eventuali sistemi per il monitoraggio degli inquinanti e per il controllo della portata allo scarico, le modalità di manutenzione/taratura per assicurarne un buono stato di funzionamento ed eventuali registrazioni. Eventuali contatori devono essere posizionati in genere immediatamente prima del pozzetto di scarico o comunque prima dell'immissione nel corpo recettore.	
13	Nel caso non vi sia una registrazione delle acque effettivamente scaricate per assenza di apparecchiature di controllo verificare la quantità di acqua scaricata annualmente attraverso tutti i documenti utili a tal fine. I documenti per tale verifica sono costituiti dalla denuncia dei consumi predisposta dalla ditta, dalle bollette per utenza idrica nel caso di acquedotto, nelle eventuali registrazioni periodiche di quanto indicato dal contatore al prelievo nel caso di pozzi o altri attingimenti, ecc.	
14	Evidenziare le caratteristiche impiantistiche del processo di depurazione per verificare lo stato di manutenzione dei componenti e della rete idrica relativa, le sostanze impiegate e le relative quantità e modalità di stoccaggio e di gestione.	
15	Verificare l'eventuale impatto del sistema depurativo sull'ambiente circostante l'azienda: ad es. verifica dello stato di integrità della rete fognaria attraverso videoispezioni, possibili rumori molesti, produzione di aerosol e maleodoranze, stato di pulizia delle aree circostanti, eventuale gestione del verde, imbrattamento del terreno, presenza di insetti e altri animali, ecc.	
16	Verificare se l'impianto di trattamento reflui produce dei fanghi ed eventuali modalità di trattamento e smaltimento degli stessi.	
17	Al fine di poter intercettare lo scarico, in caso di sversamenti accidentali o in presenza di acque di spegnimento incendi, verificare se la rete di scarico dei reflui è intercettabile prima dello scarico finale nel corpo idrico ricettore.	
18	Verificare la documentazione relativa ai controlli analitici e di processo effettuati: modalità di tenuta dei dati in questione, cadenza di esecuzione, presa in carico di eventuali dati anomali ed eventuali azioni da attuare in caso di scarico fuori norma. Verificare se fra i parametri di scarico vi sono sostanze pericolose (tab. 5 all.5 parte III D. Lgs 152/06). In relazione alle analisi valutare il tipo di parametri in analisi rispetto ai possibili inquinanti evidenziati nel ciclo di lavorazione, i tempi di esecuzione rispetto alle eventuali scadenze previste nelle prescrizioni autorizzative, la tipologia di laboratori che eseguono tali analisi. Il laboratorio usato dal gestore per i campionamenti di autocontrollo dovrebbe essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025 .	
19	In caso di scarichi con sostanze pericolose verificare che il gestore dell'installazione abbia provveduto alla comunicazione quadriennale contenente gli esiti delle attività di autocontrollo (art. 3 c. 5 DPR 59/13)	
20	Controllare in rapporto ai dati sopra detti le eventuali comunicazioni effettuate in caso di malfunzionamento se previste dall'autorizzazione (se pertinente).	
21	In relazione ai controlli di processo verificare la gestione dei dati in funzione delle prescrizioni autorizzative. Possono costituire controlli di processo le valutazioni sulla portata dei reflui all'impianto di depurazione, sulla valutazione di parametri analizzati direttamente in vasca di reazione, che variano in funzione della tipologia di impianto (chimico, o biologico) come pH, ossigeno disciolto, tempi e quantità di fango biologico sedimentato, tipologia di flora batterica presente nel fango, ecc.	

22	Verificare eventuali prescrizioni specifiche legate a normative Regionali (es. scarichi in bacino scolante laguna di Venezia, ecc.)	
23	Verificare la presenza di acque di raffreddamento e modalità di riutilizzo/scarico	
24	<p>Verificare la presenza punti di scarico di acque meteoriche: eventuale provenienza, modalità di raccolta, di depurazione e di scarico, e relativa conformità alla normativa regionale acque di prima pioggia.</p> <p>Verificare la separazione idrica della acque meteoriche suscettibili di contenere sostanze pericolose derivanti dal dilavamento dei piazzali e la corrispondenza con quanto eventualmente inserito nell'autorizzazione. In genere le acque meteoriche sono recuperate con vasche di prima pioggia dalle quali sono poi inviate a trattamento o smaltimento. Importante la verifica del dimensionamento di dette vasche .</p>	

ALLEGATO 4

4.1 Verifica Utilizzazione Agronomica degli effluenti		
N.	Check list	Riscontri
1	Nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici verificare che l'azienda agricola abbia fatto la comunicazione per lo spandimento al Sindaco del comune dove sono ubicati i terreni oggetto di spandimento, secondo le indicazioni riportate nel delibera regionale	
2	Verificare che i mappali in cui gli effluenti vengono spanti siano quelli indicati nell'atto di assenso e che l'attività rientri nel periodo temporale di scadenza dell'autorizzazione allo spandimento	
3	Verificare che i mappali in cui gli effluenti vengono spanti siano quelli indicati nell'atto di assenso e che l'attività rientri nel periodo temporale di scadenza dell'autorizzazione allo spandimento	
4	Verificare che le operazioni di spandimento e le tecniche di distribuzione assicurino, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli	
5	Verificare che per lo spandimento dei reflui zootecnici nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola si rispettino i quantitativi massimi indicati nelle delibere regionali specifiche.	
6	Per lo spandimento verificare il rispetto di eventuali delibere regionali <i>Nota: le DGR vietano l'utilizzazione dei liquami agricoli entro determinate distanze da zone di rispetto quali sponde di corsi d'acqua e lacustri, per una determinata fascia di distanza da centri abitati re da case sparse, nonché da strade statali, provinciali e comunali.</i> <i>Inoltre lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue nonché dei concimi azotati e degli ammendanti deve rispettare le indicazioni di divieto previste normalmente per la stagione autunno-invernale dal 1° novembre fino alla fine di febbraio</i>	
7	Verificare ai sensi dell'art. 6 del decreto 25 febbraio 2016 che il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, per la mobilitazione abbia redatto un documento di trasporto contenente almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; - la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; - l'identificazione del mezzo di trasporto; - gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; - gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato 	
8	Nel caso in cui l'utilizzazione agronomica avvenga presso la stessa azienda di allevamento, verificare la rispondenza del ciclo produttivo a quanto autorizzato, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - la specie animale allevato - il n° di capi allevati - la presenza di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili e non palabili e verifica 	

	<p>di adeguatezza degli stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di conduzione dell'allevamento (ciclo chiuso, aperto.); - la presenza di sistemi di produzione biogas; - la presenza di fognatura con scarico dei reflui in acque superficiali o condotta fognaria; - la presenza di molini (cereali e mangimi) 	
9	<p>Verificare che i locali di allevamento (capannoni) abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pavimento in cemento o in materiale lavabile con pozzetto di scarico per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione; - pareti, soffitti e attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; - chiusure adeguate per limitare l'emissione di odori 	
10	<p>Verificare che la platea di stoccaggio e l'accumulo dei materiali palabili sia munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e sia dotata di una pendenza minima adeguata per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea</p>	
11	<p>Verificare che sia previsto presso l'azienda uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti</p>	
12	<p>Verificare che l'azienda abbia predisposto un sistema di rimozione delle deiezioni dai ricoveri animali</p>	
13	<p>Verificare che sia prevista una specifica zona per il lavaggio dei mezzi agricoli e di spandimento effluenti con il recupero dell'acqua</p>	
14	<p>Verificare il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo. Al fine di evitare tracimazioni accidentali verificare sia rispettato un livello massimo di sicurezza</p>	
15	<p>Per gli allevamenti intensivi verificare se è stata predisposta la dichiarazione E- PRTR se le emissioni in aria, acqua e suolo superano i valori soglia.</p> <p><i>Nota:</i> L'emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell' E-PRTR sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metano (soglia:10 t/anno) - Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno) - Ammoniaca (soglia:10 t/anno) - Particolato (PM10, soglia:50 t/anno) 	
16	<p>Verificare le tecnologie e/o le procedure messe in atto dal gestore per contenere gli odori</p>	
17	<p>Verificare che lo stoccaggio delle deiezioni palabili (concimaia) e le vasche liquame siano dotate di coperture.</p> <p><i>Nota:</i> Rientrano nella categoria dei materiali palabili i letami da stabulazione su lettiera, le frazioni solide risultanti dalla separazione meccanica dei liquami, le polline di ovaiole sottoposte a processi di disidratazione nei ricoveri o fuori di essi, le lettiere di avicoli allevati a terra, e il compost</p>	

4.2 Verifica Utilizzazione agronomica acque di vegetazione e sanse

N.	Check list	Riscontri
1	Identificazione dell'impianto (Denominazione, attività, Comune, Località, Legale rappresentante, ecc.).	
2	Tipologia impianto di molitura (ciclo continuo, tradizionale, n° di fasi).	
3	Capacità molitoria dell'impianto (quantità oraria e giornaliera).	
a. Verifica acque di vegetazione		
4	Sistema di gestione (spandimento, smaltimento, scarico).	
5	Dati di produzione (data di inizio produzione, durata prevedibile campagna oleicola, quantità annua prevista, quantità prodotta alla data del controllo).	
6	Comunicazioni effettuate e Relazioni Tecniche allegate.	
7	Identificazione siti di spandimento (dati catastali, destinazione d'uso, titolarità).	
7.1	Limiti di accettabilità dei terreni (quantità massime spandibili per ettaro secondo la normativa vigente e riferite ad ogni singola particella catastale).	
7.2	Eventuali altre limitazioni di utilizzo dei siti (porzioni di superfici non idonee allo spandimento o soggette a particolari limiti quantitativi e/o operativi).	
7.3	Sintesi superficie disponibile allo spandimento nell'anno di riferimento (superficie catastale totale, superficie idonea, quantità max acque di vegetazione spandibili).	
8	Verifica vasche di stoccaggio (descrizione, ubicazione in sito o fuori sito, copertura, capacità, franco di sicurezza, altro).	
9	Verifica tempi di stoccaggio.	
10	Verifica attività di trasporto e spandimento <i>NOTA: la verifica è finalizzata a controllare le modalità attuative dello spandimento con particolare riferimento al rispetto dei limiti di accettabilità dei terreni, tramite esame degli automezzi utilizzati, delle schede di trasporto, delle particelle già utilizzate per lo spandimento, delle quantità già sottoposte a spandimento, ecc.</i>	
11	Verifica in sito dei terreni interessati (corretta ubicazione e coerenza con dati comunicati, controllo evidenze di ruscellamento superficiale, rispetto di superfici non idonee, ecc.).	
12	Verifica eventuali analisi effettuate dal gestore su terreni ed acque.	
13	Eventuali campionamenti.	
14	Altre verifiche in caso di gestione diversa dallo spandimento.	
b. Verifica sanse		
15	Sistema di gestione (spandimento, smaltimento, combustione).	
16	Dati di produzione (data di inizio produzione, durata prevedibile campagna oleicola, quantità annua prevista, quantità prodotta alla data del controllo).	
17	Comunicazioni effettuate e Relazioni Tecniche allegate.	
18	Identificazione siti di spandimento (dati catastali, destinazione d'uso, titolarità).	
19	Limiti di accettabilità dei terreni (quantità massime spandibili per ettaro secondo la normativa vigente e riferite ad ogni singola particella catastale).	
20	Eventuali altre limitazioni di utilizzo dei siti	

	(porzioni di superfici non idonee allo spandimento o soggette a particolari limiti quantitativi e/o operativi).	
21	Sintesi superficie disponibile allo spandimento nell'anno di riferimento (superficie catastale totale, superficie idonea, quantità max di sanse spandibili).	
22	Modalità di stoccaggio (in sito o fuori sito, tipologia di contenitori (silos e vasche, ecc.), n° di contenitori e per ogni tipologia, capacità).	
23	Verifica tempi di stoccaggio.	
24	Verifica attività di trasporto e spandimento: <i>NOTA: la verifica è finalizzata a controllare le modalità attuative dello spandimento con particolare riferimento al rispetto dei limiti di accettabilità dei terreni, tramite esame degli automezzi utilizzati, delle schede di trasporto, delle particelle già utilizzate per lo spandimento, delle quantità già sottoposte a spandimento, ecc.</i>	
25	Verifica in sito dei terreni interessati (corretta ubicazione e coerenza con dati comunicati, controllo evidenze di ruscellamento superficiale, presenza di cumuli, rispetto di superfici non idonee, ecc.).	
26	Verifica eventuali analisi effettuate dal gestore su sanse, terreni ed acque.	

ALLEGATO 5

Verifica Emissioni in atmosfera art. 269 e 272 c.2 D.Lgs 152/06		
N	Check List	Riscontri
1	Verificare se il gestore dello stabilimento dispone di autorizzazione valida relativamente alle scadenze introdotte dal D.Lgs. 152/06	
2	Identificare il numero, la tipologia e la localizzazione delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e confrontarle con quanto autorizzato. <i>Nota: Emissioni diffuse:</i> <i>Definite da LG in materia di sistemi di monitoraggio come emissioni derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l'ambiente, in condizioni o operazioni normali.</i> <i>Le emissioni diffuse possono essere puntuali, lineari, superficiali o di volume. Esempi di emissioni diffuse possono essere le emissioni che si hanno durante lo stoccaggio di superfici solide all'aria aperta, o durante le operazioni di trasporto del materiale.</i> <i>Per le emissioni polverulente si ricorda che ARPAT ha predisposto delle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti</i>	
3	Verificare che l'azienda abbia provveduto alla richiesta di istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prima della data di scadenza. Verificare che la documentazione sia stata presentata	
4	Identificare i punti di emissione scarsamente rilevanti (attività in deroga) ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e confrontarli con l'elenco presente nella documentazione tecnica presentata per la richiesta di autorizzazione	
5	Verificare la rispondenza del ciclo produttivo a quanto autorizzato	
6	Verificare i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti; il gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi	
7	Verificare se è definito un minimo tecnico e l'eventuale funzionamento in transitorio sotto tale condizione nel corso nella normale attività produttiva	
8	Verificare la registrazione di eventuali anomalie di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati	
9	Verificare che il gestore dell'impianto effettui le analisi di controllo degli inquinanti emessi in atmosfera dai camini, secondo le frequenze indicate in autorizzazione, ed i referti analitici siano conservati e tenuti a disposizione per le autorità di controllo presso la ditta per un periodo minimo di 5 anni ai sensi dell'art. 271 comma 18 del D.lgs.152/06	
10	Verificare la presenza di sistemi per il trattamento delle emissioni e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nell'autorizzazione o nella normativa regionale.	
11	Verificare la gestione degli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni	
12	Verificare la modalità di gestione/manutenzione dei sistemi di abbattimento per il mantenimento in continua efficienza: devono essere verificati gli interventi di manutenzione e il rispetto dei tempi per la sostituzione dei presidi depurativi in base al manuale di costruzione, uso e manutenzione nonché della presenza di apposito registro che riporti le suddette annotazioni.	
13	Verificare le procedure adottate dall'azienda in caso di fermo degli impianti di trattamento delle emissioni	
14	Verificare lo sbocco dei condotti di scarico verticale verso l'alto (a meno di deroghe del Sindaco) e realizzato in modo	

	da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera.	
15	Verificare i by-pass d'emergenza sulle canalizzazioni degli aeriformi e relative modalità di gestione (se pertinenti).	
16	<p>Verificare i punti di campionamento dei camini con obbligo di controllo periodico; i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo la norma UNI EN 15259/2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911/2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità della portata) . La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.</p> <p>Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini.</p>	
17	<p>Verificare per i punti di emissione nuovi o modificati – secondo la definizione di cui all'art. 268, comma 1, lettera m-bis) della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.– che la ditta abbia:</p> <ol style="list-style-type: none"> comunicato agli Enti competenti, con un anticipo di almeno 15 gg, la data in cui è prevista l'attivazione; effettuato, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata a regime, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, previa comunicazione agli Enti competenti delle date previste, con l'anticipo previsto nel provvedimento autorizzativo; <p>☞ inviato, entro la tempistica qualora prevista in autorizzazione, agli enti competenti gli esiti di tali autocontrolli.</p>	
18	<p>Verificare per i punti di emissione esistenti, in relazione al provvedimento autorizzativo, che la ditta abbia:</p> <ol style="list-style-type: none"> comunicato agli Enti competenti, con l'anticipo previsto nel provvedimento autorizzativo, la data/e in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni; trasmesso i risultati degli autocontrolli effettuati, entro la tempistica prevista in autorizzazione, agli enti competenti allegando i relativi certificati analitici; seguito ed applicato, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) o altro eventuale riferimento equipollente contenuto in autorizzazione; Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme previste in autorizzazione, di massima secondo la scaletta di priorità prevista dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; utilizzato, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati, i criteri stabiliti nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nel Titolo III-bis alla parte quarta o altra normativa di riferimento in relazione allo specifico impianto, in adempimento alle prescrizioni autorizzative di cui all'art. 269 comma 4 lettera b. <p><i>Nota: A titolo di esempio, quale sintesi e raccordo di norma tecnica, si allega il modello "Report Autocontrollo Emissioni" (Appendice 1)</i></p>	

19	Verificare che come richiamato anche dalla norma UNI EN 15259:2008 punto 7.2.3 per ciascun parametro o sostanza o inquinante da campionare sia eseguito sempre un minimo di tre campionamenti e il rispetto del limite è dato dalla media aritmetica dei valori ottenuti.	
20	Verificare che i certificati analitici del laboratorio siano accompagnati da idoneo verbale di campionamento che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.	
21	Verificare eventuali ulteriori prescrizioni autorizzative generali e specifiche correlate agli aspetti gestionali.	
22	Acquisire eventuale piano di gestione dei solventi. <i>NOTA: l'art. 275 del decreto legislativo n.152/2006 riprende la Direttiva Solventi 1999/13/CE in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e si applica alle attività produttive elencate nella parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006, queste attività devono rispettare i valori limite negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa oppure i valori limite di emissione totale, indicati nella parte III dell'allegato III.</i> <i>Il piano di gestione dei solventi va redatto almeno una volta all'anno per ciascuna "attività di COV" seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006. Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1/1-31/12 di ogni anno e trasmesso a tutti gli enti competenti entro marzo dell'anno successivo o secondo la periodicità indicata in autorizzazione (verificare il periodo annuale). Tale piano dovrà contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 275 dello stesso decreto e/o delle prescrizioni dell'autorizzazione)</i>	
23	Verifica dei metodi di campionamento e analisi <i>Nota: l'art. 271, comma 17 del D.lgs.152/06 stabilisce che "Fino all'adozione di un apposito decreto in fase di pubblicazione" si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti."</i>	

ALLEGATO 6

Verifica Agenti fisici: Rumore		
N	Check List	Riscontri
1	Verifica della documentazione presentata dall'azienda con l'istanza di autorizzazione, in particolare della valutazione di impatto acustico e dei contenuti dell'autorizzazione (orari, eventuali deroghe ai limiti, particolari prescrizioni...). In presenza di deroghe si raccomanda di prendere visione della normativa regionale di competenza.	
2	Verificare se è previsto in autorizzazione l'obbligo di eseguire la valutazione di impatto acustico all'esterno dell'insediamento. In tal caso verificare dal rapporto di valutazione di impatto acustico che le misurazioni siano eseguite in prossimità di coloro che potrebbero potenzialmente venire disturbati dal rumore, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 qualora tale classificazione non sia disponibile).	
3	Verificare che i risultati delle misurazioni dell'impatto acustico siano effettuate da tecnici specializzati in acustica ambientale e vibrazioni e siano trascritti in un rapporto che contenga i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> • luogo, ora e data del rilevamento; • descrizione delle condizioni meteorologiche, con indicazione di velocità e direzione del vento; • descrizione del sito di misura; • tempo della misurazione e periodo di riferimento (orario diurno o notturno); • classe di destinazione d'uso del luogo in cui avviene il rilievo; • strumentazione impiegata, grado di precisione e data dell'ultima taratura; • andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq); • diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli minimi lineari per ciascuna misura; • verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale; • giudizio conclusivo. 	
4	Verificare la presenza di sorgenti rumorose nell'azienda ed individuare i ricettori maggiormente esposti..	
5	Se è stata effettuata la valutazione di impatto acustico, verificare la corrispondenza tra le sorgenti menzionate nella documentazione ufficiale e quelle effettivamente presenti nell'azienda.	
6	Verificare gli orari di funzionamento delle sorgenti rumorose e le modalità di utilizzo delle stesse, soprattutto l'utilizzo contemporaneo di macchinari. Nota:le informazioni relative agli orari di funzionamento delle sorgenti si possono desumere anche dalla documentazione di impatto acustico.	
7	Prendere visione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in cui ha sede l'attività; verificare le condizioni di propagazione del rumore. ²	

² Per la propagazione aerea considerare:

8	Verificare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a componenti tonali e componenti tonali a bassa frequenza.	
9	Verificare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a rumore impulsivo. <i>Nota: Se disponibile, acquisire il livello LW delle sorgenti presenti (es. da manuale di impianto).</i> <i>Nel caso in cui non sia possibile procedere a un sopralluogo conoscitivo presso l'Azienda verificare se la valutazione di impatto acustico, qualora disponibile, contiene questo tipo di informazione.</i>	
10	Nel caso siano necessari rilievi fonometrici in ambiente abitativo (recettore), individuare l'abitazione presso la quale effettuare i rilievi. Prendere accordi con il proprietario/affittuario per: eventuale sopralluogo preventivo dei locali dell'abitazione se ritenuto necessario e/o per orari e tempi di effettuazione delle misure <i>Nota: prendere visione della presenza di altre realtà produttive presenti nel sito oggetto del sopralluogo.</i> <i>Può essere utile prendere visione delle valutazioni di impatto acustico presentate da altre Aziende presenti nello stesso sito, qualora disponibili.</i> <i>Valutare la distanza da strade e ferrovie per verificare se il sito si trova nella fascia di pertinenza di dette infrastrutture;</i> <i>Prendere visione della tipologia delle strade presenti e del loro traffico.</i>	

-
- presenza di sfiati e condotti in ambienti esterni angusti (corti, vicoli,...) che possano dar luogo a fenomeni di riflessione
 - in caso di propagazione sonora in ambienti angusti, verificare la presenza di sorgenti di rumore di altre aziende/attività
 - presenza di aperture come portelloni o finestre in corrispondenza di ricettori
 - presenza di sorgenti di rumore esterne (unità esterne di impianti di climatizzazione, motori frigoriferi, eventuale movimentazione di mezzi nei piazzali dell'azienda, ...).

Per la propagazione strutturale considerare:

- presenza di ricettori connessi strutturalmente con i locali dell'azienda
- presenza di sorgenti in prossimità della connessione strutturale (es. casse di altoparlanti, macchinari che danno luogo a emissioni sonore in bassa frequenza o vibrazioni, ...)

ALLEGATO 7

Verifica utilizzo dei fanghi derivanti da processo di depurazione in agricoltura – Art. 9 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99		
N.	Check List	Riscontri
1	<p>Per poter procedere all'utilizzo di fanghi in attività agricole derivanti da processi di depurazione deve essere presente la seguente documentazione preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura (AUA). L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni • Comunicazione di inizio delle operazioni di utlizzazione dei fanghi inoltrata agli enti competenti • La tipologia dei fanghi da utilizzare • Le colture destinate all'impiego dei fanghi e le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi • L'elenco degli impianti di depurazione autorizzati o successivamente integrati • Verifica dei terreni interessati all'utilizzo dei fanghi con particolare riferimento a : <ul style="list-style-type: none"> – superficie in rapporto a quantità distribuita e valori azoto del fango – vincoli dei terreni (pendenze, fasce di rispetto indicate dalle regioni che stabiliscono tali distanze- art 6 ,c.1 del decreto) 	
2	<p>Verifica sul posto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dei mezzi di trasporto utilizzati (controllare l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi). • verifica della documentazione riguardante i fanghi trasportati in azienda attraverso il controllo dei seguenti documenti : <ul style="list-style-type: none"> - Registro/Formulario Identificazione Rifiuti nei quali devono essere indicate : <ol style="list-style-type: none"> 1) ultima analisi allegata 2) % Sostanza Secca 3) Processo di stabilizzazione adottato • verifica della procedura utilizzata per effettuare lo spandimento (tipo di mezzi utilizzati) • controllo delle quantità di fango utilizzate attraverso la verifica del Registro di Utilizzazione (art 15 del decreto) • controllo e verifica delle fasce di rispetto • controllo e verifica delle pendenze 	
3	<p>Eventuali Campionamenti: campionamento del fango, possibilmente eseguito sul cumulo scaricato al momento del controllo</p>	
4	<p>Con riferimento all'art. 15 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 verificare che l'utilizzatore dei fanghi è tenuto abbia a disposizione un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalità indicate nell'allegato IIIB: i risultati delle analisi dei terreni; i quantitativi di fanghi ricevuti; la relativa composizione e caratteristiche; il tipo di trattamento subito; gli estremi delle schede di accompagnamento; il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; i quantitativi di fanghi utilizzati; le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.</p>	

ALLEGATO 8

Verifica Gestione dei rifiuti art. 215 e 216 D.Lgs.152/06		
N	Check List	Riscontri
1	<p>Verificare tipologie e quantità rifiuti prodotti (elenco dettagliato) e gestiti e loro corretta classificazione con attenzione ai RP (oli esausti, batterie, con amianto, PCB, ecc.) e ai rifiuti con CER a specchio. Individuare elenco CER e verificare correttezza classificazione rispetto alle relative fasi dei cicli di produzione, provenienza e caratteristiche. Nel caso di codice a specchio non pericolosi richiedere di visionare la relativa analisi di verifica se prevista e possibile da svolgere oppure richiedere evidenze che il rifiuto non è pericoloso.</p>	
1.1	Verificare l' avvenuta trasmissione della comunicazione alla Provincia/Regione.	
2	<p>Verificare le tipologie e le quantità dei sottoprodotti, delle materie prime seconde e degli EOW in uscita dall'impianto di recupero, anche in relazione alle norme tecniche di settore.</p> <p>Verificare se siano stoccati separatamente dai rifiuti. Individuare gli eventuali diversi scarti di produzione e loro gestione.</p>	
3	<p>Verificare modalità di gestione, raccolta e deposito dei rifiuti prodotti e gestiti dall'attività, con riferimento alle condizioni previste dalla normativa in vigore e dalla comunicazione.</p> <p><i>Nota: L'attuale riferimento è costituito dall'art.183 bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>(lettera modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)</i></p> <p><i>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</i></p> <p><i>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</i></p> <p><i>3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</i></p> <p><i>4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</i></p> <p><i>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono</i></p>	

	<i>fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.</i>	
4	Verificare le strutture dei depositi e degli stoccaggi, con riferimento alle condizioni in relazione allo stato fisico e pericolosità dei rifiuti.	
4.1	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti liquidi in serbatoi, cisternette, bidoni: presenza di bacino di contenimento di volume adeguato, presenza di materiali adsorbenti, presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento, eventuale sistema di polmonazione, dispositivi di scarico pressione (PSV/dischi di rottura), ecc.	
4.2	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi o polverulenti in silos: presenza di cordoli o bacini di contenimento, presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento, dispositivi di scarico pressione (PSV/dischi di rottura), ecc.; rifiuti solidi in cumuli: presenza di platea impermeabile, barriere a protezione dal vento, grado di pulizia delle vie di transito, presenza di sistemi di bagnatura, conduzione delle operazioni di movimentazione (macchinari e misure organizzative ecc.).	
5	Verificare presenza nei depositi di cartellonistica/etichettatura adeguata, identificativa delle varie tipologie in merito alla eventuale pericolosità e rispettanti le aree previste in planimetria. <i>NOTA: Art.183 let.bb) deposito temporaneo e/o DM 5.2.1998.</i>	
6	Verificare presenza/rischio di odori, polveri, sversamenti dai depositi	
7	Campionare i rifiuti se ritenuto opportuno (in particolare in caso di CER a specchio identificati come non pericolosi)	
8	Verificare se l'attività effettua trasporto rifiuti in conto proprio o conto terzi ed acquisire/richiedere autorizzazioni al trasporto rifiuti conto proprio/conto terzi. <i>Nota: la ditta deve essere iscritta all'albo gestori ambientali in conto terzi o in contro proprio (art. 212 c. 8 D. Lgs 152/06).</i>	
9	Verificare avvenuta iscrizione al SISTRI, se dovuta, con identificazione del delegato alla gestione dei rifiuti. Acquisire/richiedere copia della relativa documentazione (parte ancora rimandata e sospesa dalle norme)	
10	Verificare la presenza di: registro carico-scarico rifiuti, sue modalità di tenuta, aggiornamento regolare e di avvenuta comunicazione MUD o registro cronologico del SISTRI in formato elettronico. Acquisire/richiedere copia MUD, se dovuto, verificando i quantitativi messi in riserva e/o trattati con ricevuta raccomandata avvenuto invio.	
11	Verificare corretta compilazione e completezza dei formulari e la gestione della 4° copia, o delle schede SISTRI in formato elettronico per i rifiuti prodotti. <i>Nota: la 4° copia del formulario deve tornare entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti in impianto nazionale, entro 6 mesi in caso di transfrontaliero con il timbro e la verifica del destinatario finale; nel caso in cui non sia arrivata la quarta copia del formulario, è necessario sia stata fatta comunicazione alla Provincia (trasporto nazionale) o alla Regione (trasporto internazionale) si ricorda che in caso di adesione al SISTRI l'avvenuto conferimento è visibile sulla scheda movimentazione in formato elettronico di cui può essere richiesta copia cartacea.</i>	

12	<p>Verificare documentazione autorizzativa degli impianti recupero/smaltimento cui vengono conferiti i rifiuti prodotti. Acquisire/richiedere copia autorizzazione . Evidenziare e verificare anche la presenza di eventuali intermediari.</p>	
13	<p>Verificare documentazione autorizzativa delle aziende di trasporto cui vengono affidati i rifiuti prodotti. Acquisire/richiedere copia iscrizione all'Albo dei trasportatori. Evidenziare e verificare anche la presenza di eventuali intermediari.</p>	
14	<p>Visionare e verificare, se presente, documentazione relativa alla caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti. Acquisire/richiedere copia.</p>	

ALLEGATO 9

PIANO DI VISITA ISPETTIVA AUA

Sito interessato _____ Aut. AUA n° _____

Rilasciata da: _____

Data del sopralluogo _____

Oggetto e obiettivi dell'ispezione

--

Parte 1 – Esame preliminare delle varie componenti ricomprese nell' AUA per definire check list

Titoli/matrici ambientali		Rif. allegato	Note
	Scarichi idrici	Allegato 3	
	Utilizzazione agronomica	Allegato 4	
	Emissioni in atmosfera art. 269	Allegato 5	
	Emissioni in atmosfera art. 272	Allegato 5	
	Emissioni acustiche	Allegato 6	
	Spandimento fanghi di depurazione	Allegato 7	
	Gestione rifiuti artt. 215 e 216	Allegato 8	
	EPRT		
<input type="checkbox"/>	Energia		
<input type="checkbox"/>	Protezione suolo		
<input type="checkbox"/>	Acque sotterranee		
<input type="checkbox"/>	Emissioni odorigene		
<input type="checkbox"/>	Altro _____		

Ulteriore documentazione acquisita ed esaminata durante la preparazione dell'ispezione:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Sintesi degli elementi salienti che, in base agli obiettivi dell'ispezione, saranno oggetto di controllo:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Campionamenti programmati: si no

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Parte 2 – Preparazione dell'ispezione e dei campionamenti						
	Tipologia attività				Note	
1	Nell'ambito della preparazione dell'attività ispettiva si è provveduto a predisporre una lista di controllo e a individuare eventuali attività di campionamento	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
2	Se sono previste attività di campionamento sono state identificate le procedure e le metodiche di campionamento e analisi di laboratorio previste	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
3	Nel caso sia previsto il prelievo di campioni: sono stati comunicati, al laboratorio e alle altre strutture Agenziali interessate, la data (o le date) del sopralluogo, il numero previsto di campioni da prelevare ed i parametri da determinare	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
4	Le attrezzature di campionamento necessarie sono in stato di corretto funzionamento e sono state regolarmente tarate	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
5	E' stata verificata la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'ispezione.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
6	Sono stati acquisiti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale?	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
7	E' stato verificato se servono specialisti di altri settori/matrici ambientali dell'Agenzia per lo svolgimento dell'ispezione	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
8	Esame delle check list usate dall'Agenzia –esame prescrizioni dell'atto	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	

Eventuali note aggiuntive di controllo

Firma del Referente

data ___ / ___ / ___

Report Autocontrollo Emissioni

INFORMAZIONI GENERALI									
Impresa				Campagna di rilevati alle emissioni				Timbro Lab. di parte	
Ragione sociale:		codice impresa:		data dell'autocontrollo					
Nominativo del Gestore (o del Referente)				n. di giornate effettuate per il campionamento del camino					
Estremi autorizzativi				ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i					
Aut. n.		del		tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico)					
Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:				scadenza prossimo autocontrollo					
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:				Eventuali note					
Provenienza effluenti:		Tipo di impianto d'abbattimento:							
Ente di controllo				Laboratori che hanno effettuato i campionamenti:		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:			
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		Laboratori d'analisi (se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti):		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:			
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:									
CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM)									
Criteri di campionamento					Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione				
livello di emissione		Costante	<input type="checkbox"/>	Variabile	<input type="checkbox"/>	Punto di emissione		Parametri fisici dell'emissione	
andamento emissione		Continuo	<input type="checkbox"/>	Discontinuo	<input type="checkbox"/>	altezza dal piano campagna [m]		temperatura media [°C]	
conduzione d'impianto		Costante	<input type="checkbox"/>	Variabile	<input type="checkbox"/>	altezza del punto di prelievo [m]		umidità [%V]	
marcia impianto		Continuo	<input type="checkbox"/>	Discontinuo	<input type="checkbox"/>	direzione allo sbocco (vert / orizz)		ossigeno libero sul secco [%V]	
classe di emissione		I	<input type="checkbox"/>	II	<input type="checkbox"/>	Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]		velocità lineare [m/s]	
numero di campionamenti		≥3	<input type="checkbox"/>	≥3per fase	<input type="checkbox"/>	sezione [m²]		portata autorizzata [Nm³/h]	
durata del campionamento		≥30'	<input type="checkbox"/>	≥30'	<input type="checkbox"/>	N° bocchelli presenti nel piano di misura		portata umida [m³/h]	
tipo di campionamento		casuale	<input type="checkbox"/>	casuale	<input type="checkbox"/>	pressione barometrica [hPa]		portata norm. umida [Nm³/h]	
periodo di osservazione		qualsiasi	<input type="checkbox"/>	durata fase	<input type="checkbox"/>	Compilare informazioni di PAG. 2 sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo		portata norm. secca [Nm³/h]	

Camino n.Pag. 1 di 4

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1										
Composizione Gas:	O2:	% v/v	CO2:	%v/v	Umidità	% v/v				
Pressione Atmosferica:	Patm:	mbar	Cond.Meteocl.							
Fattore di taratura Pitot:	Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :	orizzontale						
		L		verticale						
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :							SI	NO		
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :							SI	NO		

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°..... :			Ora inizio misure:																Media <x>	Condizione	
Affondamento (i) nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9.....12+4m²												
cm																					
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	< 15°		
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO		
ΔP [Pa]																					
T [°C]																					
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1	
Bocchello di misura n°..... :			Ora inizio misure:																Media <x>	Condizione	
Affondamento (i) nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9.....12+4m²												
cm																					
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	< 15°		
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO		
ΔP [Pa]																					
T [°C]																					
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1	

Camino n.Pag. 2 di 4

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE								
	inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
						tipo di miscela di gas	concentrazione dei singoli componenti presenti	
orario camp. o durata (min)						inquinante 1		
flusso di campionamento (l/min)							inquinante 2	
Diametro interno ugello polveri (mm)						inquinante 3		
Diametro filtro polveri (mm)							inquinante 4	
Tipologia filtro polveri						inquinante 5		
eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati (1)							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo	
data effettuazione ultima taratura								
metodica analitica								
limite di rilevabilità								
conc. prima prova (E1) *								
conc. seconda prova (E2) *								
conc. terza prova (E3) *								
conc. quarta prova (E4) *								
conc. quinta prova (E5) *								
livello di emissione medio (E) *						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
flusso di massa (E · Q) **								
deviazione standard (s)								
coeff. di variazione (s / E)								
livello emissivo (E + s)								
flusso di massa [Q · (E+s)] **								
concentrazione autorizzata								
flusso di massa autorizzato								

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

APPENDICE 2

Sistemi di controllo in continuo delle emissioni (SMCE)

Se lo SMCE è prescritto ai sensi dell'Allegato VI alla parte V o III bis alla parte IV del D.Lgs 152/06 effettuare le seguenti verifiche, in considerazione altresì di eventuali riferimenti procedurali regionali sull'implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni

N	Check List	Riscontri
1	Verificare che sia stata effettuata la valutazione della certificazione strumentale, in relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN 14956:2004 (QAL1) e UNI EN 15267:2009 e, ove non dovuto, valutazione quantomeno dei requisiti prestazionali degli strumenti installati ai sensi della UNI EN 15267-3.	
2	Verificare che sia effettuata la valutazione dell'accuratezza di misura dell'intero sistema SMCE ai sensi dell'Allegato VI del D.Lgs 152/06 (Indice di Accuratezza Relativo)	
3	In alternativa al punto precedente, se prevista, verificare sia stata effettuata la valutazione dell'accuratezza di misura dell'intero sistema SMCE ai sensi della norma UNI EN 14181	
4	verificare le modalità del sistema di acquisizione dati mediante l'analisi dei segnali	
5	Verificare le modalità del sistema di elaborazione dei dati e valutazione dei risultati	
6	Provvedere alla verifica della predisposizione e valutazione tecnica del Manuale SMCE, finalizzato alla garanzia di mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema, all'esercizio, verifica e calibrazione ad intervalli regolari, alle procedure documentanti le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi, le operazioni di taratura e calibrazione delle strumentazioni e le modalità e le tempistiche di controllo della calibrazione, nonché le procedure di validazione delle misure	
7	Provvedere alla verifica corretta gestione SMCE e relative comunicazioni in caso di supero limiti ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi o della norma cui è riferito l'impianto	
8	Verificare sia stata effettuata la valutazione ai sensi del punto 2.4 dell'Allegato VI del D.Lgs 152/06 e smi sull'Indice di disponibilità dei dati a livello mensile (> 80%)	
9	Provvedere alla verifica della registrazione delle azioni di manutenzione periodica e straordinaria con le modalità previste in autorizzazione (es mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, secondo lo schema di cui all'appendice 3 all'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oppure mediante apposito registro, ecc)	
10	Provvedere alla verifica modalità adottate dal Gestore in caso di malfunzionamento del SMCE (punto 2.5 e punto 2.7 all'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) e verifica di ottemperanza	

IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO,
COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA
REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI

LINEE GUIDA

Documento finale del **GDL 11-area 3**

Sommario

Sommario	2
1.PREMESSA E OBIETTIVI	3
2.CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE – ASPETTI GENERALI.....	3
3.PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	4
3.1. LA PIANIFICAZIONE DEL PIANO ISPETTIVO E L' IMPORTANZA DELLE BANCHE DATI.....	5
4. COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI.....	7
4.1. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AIA.....	8
4.2. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AUA	8
5.ALLEGATI	10
ALLEGATO 1	12
ALLEGATO 3	16
ALLEGATO 4	19
ALLEGATO 5	23
ALLEGATO 6	26
ALLEGATO 7	28
ALLEGATO 8	29
ALLEGATO 9	32
APPENDICE 1	35
APPENDICE 2	38

1.PREMESSA E OBIETTIVI

La Linea Guida rappresenta il prodotto finale delle attività del Gruppo di Lavoro interagenziale ISPRA/ARPA/APPA (denominato GdL 11- area 3) “IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO,COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA REGIONALI PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI”, al quale hanno partecipato le seguenti Agenzie: ISPRA, ARPA Calabria, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, APPA Trento, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche.

L'attività del Gruppo di Lavoro è stata sviluppata per identificare le procedure di controllo e le check list per i controlli relativi alle aziende con autorizzazione AIA regionale ed AUA, ai fini di un utilizzo omogeneo da parte del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Nell'ambito dei lavori il Gruppo di Lavoro ha collaborato con altri Gruppi di Lavoro attinenti tenendo conto delle risultanze emerse, ed in particolare con i GdL 3.10 “Definizione dei criteri per la pianificazione e programmazione dei controlli” e GdL 3.12 “Indirizzi e prodotti per l'applicazione dell'art.14 della L.35/12(salva imprese) e dell'art.25 della L.33/13 sulla trasparenza” .

2.CONTROLLI AMBIENTALI SULLE IMPRESE – ASPETTI GENERALI

Il controllo costituisce la forma di verifica della conformità di una data entità (impianto, installazione, attività, prodotto) ad una indicazione normativa predefinita. Il presente documento prende in esame la tipologia dei controlli che vengono effettuati sulle attività produttive in modo programmato; non esamina invece le procedure utilizzate nei casi di vigilanza immediata su segnalazione/emergenza, ancorché in svariati casi si possa assumere che molti dei criteri di seguito forniti siano applicabili anche per tale tipologia di controlli .

La definizione di ispezione ambientale, di derivazione europea ed inserita fra le definizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 con il recente recepimento della IED (art. 5, c. 1, lettera v-quinquies), identifica “ tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime ”.

Tale definizione, utilizzata dal D.Lgs.46/2014 in recepimento alla Direttiva Europea IED e riferita alle attività di controllo sulle installazioni AIA, ha comunque una validità generale e vale per qualsiasi ispezione posta a carico di attività produttive, anche per quelle che non sono sottoposte alla normativa “AIA” e sono legittimate quindi da altri titoli autorizzativi : autorizzazioni settoriali (“storicamente” ed ancora parzialmente in essere) e più recentemente da AUA (in progressiva sostituzione delle autorizzazioni settoriali possedute).

L'AUA è applicabile alla maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Le Agenzie Ambientali devono pertanto identificare una modalità di preparazione del controllo attraverso check list operative che utilizzino un approccio complessivo "integrato" per tutte le attività produttive, siano esse ricadenti in AIA o in AUA, od ancora nelle Autorizzazioni Uniche relative alla gestione dei rifiuti o alla produzione di energia.

3.PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 29-decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/06 (recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali – Direttiva IED), le attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad A.I.A. sono definite a livello regionale in un piano d'ispezione ambientale, periodicamente aggiornato a cura della Regione, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni statali ricadenti nel territorio.

I programmi per le ispezioni ambientali ordinarie per ciascuna installazione soggetta ad A.I.A. devono essere determinati sulla base di una valutazione sistematica dei rischi ambientali della installazione medesima.

Come auspicato anche dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 è opportuno promuovere la pianificazione delle attività di controllo ambientali a tutte le attività produttive che insistono sul territorio.

Per le aziende non soggette ad AIA, le indicazioni del 7th Environmental Action Programme (7th EAP) dell'Unione Europea, indirizzano la normativa comunitaria verso un obbligo di pianificazione dei controlli su tutte le attività assoggettate a leggi ambientali.

Nella stessa direzione va il Decreto Legge "Semplifica Italia" 5/2012 convertito con la L. 35/2012 che sancisce all'art. 14 i principi per i controlli sulle imprese, stabilendo al c.1 che *"La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dagli adempimenti burocratici, alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali"*

I regolamenti del Governo volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese sono emanati in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Linee guida per l'applicazione dell'articolo 14 della L. 35/2013 approvate dalla Conferenza Unificata in data 23 gennaio 2013.

Le Linee Guida riprendono in dettaglio e con esempi di buone pratiche i principi di cui al D.L. 5/12 prevedendo la definizione di principi, criteri e percorsi operativi per realizzare un sistema dei controlli coordinato e condiviso tra i diversi livelli di governo, con l'obiettivo di ridurre gli oneri ingiustificati che gravano sui destinatari dei controlli e sugli stessi controllori rendendo, al contempo, più efficaci i controlli pubblici sulle imprese

Le Agenzie ambientali sono sicuramente "centrali", stante i diversi interlocutori istituzionali con cui abitualmente si rapportano, nella costruzione di un percorso metodologico relativo ai controlli programmati (ed al loro svolgimento) che riduca al contempo discrezionalità di scelta e sovrapposizione di interventi di controllo ambientale con altri organi di vigilanza.

3.1. LA PIANIFICAZIONE DEL PIANO ISPETTIVO E L' IMPORTANZA DELLE BANCHE DATI

La possibilità di utilizzare un approccio per la programmazione delle attività di controllo come quello avviato per le aziende AIA (vedasi GdL 3.10 e progetto IMPEL) non può prescindere da una base dati completa sulle attività produttive che insistono sul territorio, nonché dai dati ambientali necessari come dati di input del modello di calcolo.

Per un efficace governo del territorio è opportuno avere a disposizione una base di dati adeguata e costantemente aggiornata. Tali informazioni dovranno essere poi integrate e messe in relazione tra di loro per rendere la strategia di programmazione efficiente ed efficace.

Informazioni imprescindibili legate all'anagrafica delle aziende, costituita dall'elenco delle aziende, sono rappresentate ad esempio dalle caratteristiche tecniche e di portata delle

varie emissioni, o dalle quantità di rifiuti autorizzate. Poi le aziende vanno raggruppate ad esempio per tipologia di atto autorizzativo: aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aziende soggette ad AUA, aziende autorizzate con altri titoli autorizzativi (A.U. energia , trattamento rifiuti).

Si è proceduto, nel corso dei lavori del gruppo, ad una ricognizione orientativa dei dati in disponibilità delle Agenzie per le autorizzazioni A.U.A. Come è rapidamente emerso dall'analisi dei questionari trasmessi alle Agenzie le basi dati relative alle attività non autorizzate AIA sono ad oggi largamente incomplete, salvo pochissime eccezioni, cosicché i dati relativi alle aziende soggette ad AUA ad oggi risultano pochi, parziali e certamente non omogenei. Al riguardo infatti in molti casi le autorizzazioni trasmesse dalle Autorità Competenti non consentono di ottenere le informazioni minime necessarie per un data base da utilizzare per definire una pianificazione dei controlli analoga a quella che si sta adottando per le aziende AIA.

Un approccio programmatico sistematico, in via di realizzazione nel caso degli impianti oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale che è rappresentato da un numero contenuto e che è sottoposto ad obblighi informativi cogenti (ad es. report annuale) tali da consentire la definizione di un data base completo o comunque ad elevato contenuto di informazioni popolate, è attualmente improponibile per il settore produttivo ricadente nel campo di applicazione di A.U.A. , come evidenzia la tabella seguente.

Le specificità di AUA rispetto ad AIA

Le principali differenze che si riscontrano fra le due tipologie di autorizzazione sono di seguito riportate in tabella, tali differenze rendono chiaro con immediatezza la difficoltà (allo stato attuale l'impossibilità) di costruire un data base adeguatamente "popolato" in un arco di tempo ristretto per le aziende in AUA al fine di poter applicare il modello già in utilizzo per gli impianti in AIA.

	AIA	AUA
N° aziende sottoposte all' autorizzazione	In Italia sono censite oltre 5.500 installazioni soggette alle AIA di cui ca.2000 in Lombardia	Imprecisato ed elevatissimo (a regime saranno molte migliaia in gran parte delle regioni)
Situazione autorizzativa	Storicizzata e con analisi completa del ciclo aziendale	In avvio, con molte province non ancora operanti secondo la norma
Rilascio dell' autorizzazione	L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità competente MATTM, Regione o provincia a seconda della tipologia dell'installazione. L'autorizzazione viene rilasciata attraverso la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, a seguito di esame completo di tutta l' attività.	La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento. A seguito della prima autorizzazione settoriale in scadenza, senza analisi completa di

		tutta l' attività, tranne pochi casi.
Durata dell'autorizzazione	La durata dell'autorizzazione è stabilita in : - anni 10 scadenza ordinaria - anni 12 per impianti certificati ISO 14001 - anni 16 per impianti registrati EMAS Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza	L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Attribuzione ad un settore specifico di attività produttiva per l'azienda/impianto	Si. Previsto dalla norma con i cod. IED (ex IPPC)	Difficile. I cod. ATECO dichiarati dall'impresa individuano la/le attività economica e non il processo produttivo
Informazioni disponibili sulle aziende autorizzate	Data base esaustivo ed aggiornato (report annuale)	Data base da costruire e dati non disponibili per la maggioranza di ditte
Programmazione frequenze di visita	Max triennale e conciliabile con le disponibilità di personale tecnico delle Agenzie	Non definito; impossibile assicurare, a regime, una visita per ogni attività autorizzata AUA entro un intervallo temporale di 5/7 anni

Solo una progressiva compilazione ed alimentazione dei campi previsti dall'anagrafe a seguito di informazioni acquisite presso le Autorità competenti o nel corso delle attività di controllo delle Agenzie, o tramite compilazione di un database online da parte dei gestori, consentiranno nel medio periodo di ricavare per le aziende in AUA le informazioni utili per applicare un modello di programmazione analogo a quello realizzato per le aziende in A.I.A..

Inoltre, considerata la mole delle informazioni da gestire, nonché la rapida evoluzione dei dati, basti pensare ad esempio al continuo aggiornamento degli atti autorizzativi, sarà necessario che i sistemi di archiviazione dei dati (Anagrafiche, dati sui controlli espletati, dati di monitoraggio, etc) siano costantemente aggiornati. Il "rischio potenziale" di ciascuna attività produttiva dovrà essere aggiornato in tempo reale acquisendo i dati di input in maniera automatica dai database dell'Agenzia.

4. COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI

Le liste di controllo consentono di avere una traccia precisa nella programmazione delle attività ispettive che si devono svolgere e allo stesso tempo hanno lo scopo di approfondire l'ispezione per quelle matrici ambientali che sono ritenute maggiormente critiche ai fini dello svolgimento dell'attività ispettiva.

Hanno la caratteristica di essere parzialmente redatte in ufficio, ovvero in situazione consona di disponibilità di fonti e del loro esame, consentendo i necessari approfondimenti, anche normativi; tale situazione non si verifica durante le ispezioni.

Ogni attività ispettiva ambientale dovrebbe avere la sua lista di controllo elaborata preventivamente. La disponibilità di liste di controllo predefinite per settori di attività e per tipologie di impianto, consente di velocizzare notevolmente la fase di preparazione dell'ispezione e aumenta certamente l'efficacia, in termini di completezza di trattazione, della ispezione medesima.

Ulteriore elemento su cui focalizzare le scelte della check list per l'attività che si intende verificare è una ottimizzazione del tempo complessivo dedicato all'ispezione, affinché sia possibile contemperare il miglior assetto per le Agenzie fra i fattori: risorse ispettive disponibili/ elevata numerosità delle aziende potenzialmente ispezionabili/ efficacia dei singoli interventi ispettivi.

4.1. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AIA

Come si è evidenziato nella parte relativa agli aspetti generali del controllo ambientale per ciò che riguarda le aziende AIA esistono da tempo norme di legge contenenti indicazioni precise anche sugli aspetti dei controlli; il sistema dei controlli già eseguiti ed i report annuali obbligatoriamente inviati dai gestori degli impianti hanno permesso la popolazione di un data base utile per le scelte programmatiche.

Inoltre vari documenti delle singole Agenzie e del sistema interagenziale "Criteri minimi per le ispezioni ambientali (CMIA)" hanno già focalizzato i momenti principali della preparazione e conduzione dell'ispezione; a ciò si aggiunge, normalmente, un atto autorizzativo rilasciato all'attività estremamente dettagliato per quello che riguarda i limiti autorizzati delle emissioni e i controlli necessari (Piano di Monitoraggio e Controllo).

Pertanto per questa tipologia di controlli non si ritiene utile redigere una check list contenente i vari aspetti specifici potenzialmente presenti e da controllare (come avverrà invece nel caso delle aziende in AUA) e si opta per un modello che andrà utilizzato per la costruzione della check list "personalizzata" sull'impianto AIA che si andrà a verificare. Tale modello costituisce l'**Allegato 1 (piano di visita ispettiva)**.

4.2. ISPEZIONI NELLE INSTALLAZIONI AUA

L'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nonostante il ritardo nell'applicazione in varie realtà del territorio nazionale, supera la logica delle autorizzazioni settoriali indirizzando, anche nel caso di aziende di piccole e medie dimensioni, un approccio integrato o comunque più completo del controllo al fine di perseguire gli obiettivi introdotti dal art. 14 comma 4 lett. c del D.L. 5/2012 (Semplificazione dei controlli sulle imprese). L'AUA ricomprende la maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'attività ispettiva delle Agenzie Ambientali deve quindi prevedere un approccio più integrato su tutte le attività produttive presenti sul territorio.

In assenza di un data base consolidato e sufficientemente popolato di dati per le aziende della p.m.i. e in assenza di documentazione presente agli atti delle Agenzie relativa alla ditta, la preparazione dell'ispezione si può basare su tutte le informazioni presenti sul

“modello unificato e semplificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

Tale modello , adottato con DPCM del 8 maggio 2015, contiene una serie di schede tecniche/informative relative sia ai dati produttivi dell’ attività (caratteristiche occupazionali, produzioni, materie prime,etc.) che alle caratteristiche tecniche attinenti i titoli abilitativi che si richiedono (sia nuovi che rinnovati, modificati sostanzialmente o senza modifiche). Partendo dalla consultazione di quanto descritto nel modello unificato è possibile procedere alla selezione della check list pertinente per l’ ispezione in oggetto, pur in assenza di precedenti visite presso l’ attività.

I Gestori degli impianti che sono in possesso di autorizzazione unica ambientale ai sensi della normativa vigente hanno almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.lgs. 152/06 s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- d) Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- e) Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/06 s.m.i.

Pertanto le check list preparate per l’ispezione di controllo entrano nello specifico di ciascuno di questi titoli abilitativi, fatta eccezione per la check list dell’ **allegato 2** che fornisce un approccio generale per l’attività di controllo nelle aziende soggette ad AUA. Si è optato per un approccio dettagliato in ciascuna lista, lasciando poi all’ operatore di vigilanza la scelta dei punti più appropriati per la verifica in base all’azienda oggetto dell’intervento.

In merito al titolo:

- a. *“autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 s.m.i.”*, si rimanda all’**allegato 3**. Si tratta di scarichi industriali recapitanti in acque superficiali o in condotta fognaria contenenti o meno sostanze pericolose di cui alla tabella 3A e 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- b. *“comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.lgs. 152/06 s.m.i., per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste”*, si rimanda all’**allegato 4**. Con riferimento all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e in merito all’attività zootecnica e alle attività a essa correlata (cfr. Decreto 26 febbraio 2016 pubblicato nel S.O.n. 9 della G.U. n.90 del 18/04/2016), si è integrata la check list estendendo il controllo di tutta l’azienda zootecnica che

produce gli effluenti, permettendo quindi una migliore verifica ed analisi di tutto il processo¹.

- c. “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.lgs. 152/06 s.m.i.”, si rimanda all’**allegato 5** la Check list inerente il controllo delle emissioni in atmosfera in autorizzazione “ordinaria” e alle **appendici 1 e 2** per il controllo rispettivamente dei punti di emissione e dello SMCE eventualmente installato;
- d. “Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 c. 2 del D.lgs. 152/06 s.m.i.”, si rimanda all’**allegato 5** inerente il controllo delle emissioni in atmosfera in “deroga” degli impianti o delle attività indicati nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- e. “Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si rimanda all’**allegato 6** inerente alla matrice rumore;
- f. “Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 8 del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99”, si rimanda all’**allegato 7** e alla precedente nota 1;
- g. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/06 s.m.i., si rimanda all’**allegato 8**.

5.ALLEGATI

- ALLEGATO 1: Piano di visita ispettiva AIA;
- ALLEGATO 2: Verifica parte generale AUA;
- ALLEGATO 3: Verifica scarichi idrici;
- ALLEGATO 4: Utilizzazione agronomica;
- ALLEGATO 5: Emissioni in atmosfera;
- ALLEGATO 6: Verifica agenti fisici: rumore
- ALLEGATO 7: Verifica spandimento fanghi di depurazione
- ALLEGATO 8: Verifica della gestione dei rifiuti.
- ALLEGATO 9 :Piano di visita ispettiva AUA

¹ Nell'allevamento zootecnico sono numerose le attività che producono residui che incidono sulla qualità dell'ambiente, a partire dagli scarti delle preparazioni degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle acque di lavaggio delle attrezzature, fino a giungere alle deiezioni animali, ovvero agli effluenti principalmente responsabili della produzione di odori. Altri impatti ambientali, come gli apporti di azoto e fosforo sul suolo e nelle acque superficiali e profonde, sono legati all'utilizzo agronomico degli effluenti e, in particolare, ad applicazioni eccessive rispetto alla capacità di asportazione delle colture. In proposito, il miglioramento delle attività di allevamento esercitate negli insediamenti zootecnici intensivi può garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. In particolare, l'adozione di misure preventive consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive. Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera risulta meno controllabile rispetto agli altri settori, a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano. I reflui provenienti dagli allevamenti zootecnici possono essere utilizzati sui suoli agricoli per recuperare le sostanze fertilizzanti e ammendanti in esse contenute, rispettando però la qualità dei suoli e delle acque superficiali e di falda con opportuni criteri e modalità di applicazione. Un'applicazione non corretta dei reflui, così come dei concimi azotati, può determinare problemi di inquinamento da nitrati sia delle acque superficiali che profonde.

- APPENDICE 1: Report Autocontrollo Emissioni
- APPENDICE 2: Traccia di check list per Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SMCE)

ALLEGATO 1

PIANO DI VISITA ISPETTIVA AIA

Sito interessato _____ Aut. AIA n° _____

Rilasciata da: _____

Date previste dei sopralluoghi _____

Oggetto e obiettivi dell'ispezione

--

Parte 1 – Esame preliminare delle varie componenti ricomprese nell' AIA per definire check list

	Note
<input type="checkbox"/> Energia	
<input type="checkbox"/> Emissioni in atmosfera	
<input type="checkbox"/> Scarichi e prelievi idrici	
<input type="checkbox"/> Gestione rifiuti	
<input type="checkbox"/> Protezione suolo	
<input type="checkbox"/> Emissioni sonore	
<input type="checkbox"/> Acque sotterranee	
<input type="checkbox"/> P.M.C.	
<input type="checkbox"/> Verifica sussistenza/Relazione di riferimento	
<input type="checkbox"/> E-PRTR	
<input type="checkbox"/> Emissioni odorigene	
<input type="checkbox"/> Altro _____	

Ulteriore documentazione acquisita ed esaminata durante la preparazione dell'ispezione:

Sintesi degli elementi salienti che, in base agli obiettivi dell'ispezione, saranno oggetto di controllo:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

Campionamenti programmati: sì no

1. _____
2. _____

3. _____

4.

Parte 2 – Preparazione dell'ispezione e dei campionamenti						
	Tipologia attività				Note	
1	Nell'ambito della preparazione dell'attività ispettiva si è provveduto a predisporre una lista di controllo e a individuare eventuali attività di campionamento	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
2	Se sono previste attività di campionamento sono state identificate le procedure e le metodiche di campionamento e analisi di laboratorio previste	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
3	Nel caso sia previsto il prelievo di campioni: sono stati comunicati, al laboratorio e alle altre strutture Agenziali interessate, la data (o le date) del sopralluogo, il numero previsto di campioni da prelevare ed i parametri da determinare	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
4	Le attrezzature di campionamento necessarie sono in stato di corretto funzionamento e sono state regolarmente tarate	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
5	E' stata verificata la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'ispezione.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
6	Sono stati acquisiti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale?	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
7	E' stato verificato se servono specialisti di altri settori/matrici ambientali dell'Agenzia per lo svolgimento dell'ispezione	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
8	Esame delle check list usate dall' Agenzia –esame prescrizioni dell'atto	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	

Eventuali note aggiuntive di controllo

--

Firma del Referente

data ___ / ___ / ___

ALLEGATO 2

Verifica Parte Generale AUA		
N	Check list	Riscontri
1	<p>Verificare che l'AUA abbia incorporato in un unico atto le eventuali sette autorizzazioni/comunicazioni che a scadenza devono essere assorbite dall'AUA. Verificare se rispetto al provvedimento rilasciato è intervenuta una variazione della Ragione Sociale o del rappresentante legale o il gestore e se sono presenti deleghe con autonomia decisionale ed economica in materia ambientale (si ricorda che una delega per avere valore deve essere scritta e prevedere autonomia di spesa da parte del delegato. L'atto deve essere firmato dal legale rappresentante e per accettazione dal delegato).</p> <p>Verificare eventuali variazioni rispetto alle informazioni acquisibili in sede di istruttoria (quando possibile acquisire visure camerali).</p>	
2	<p>Verificare che l'impianto per il quale è stata rilasciata l'AUA non sia soggetto alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Ove pertinente, verificare il mantenimento delle certificazioni ambientali acquisite dall'azienda e il numero degli addetti.</p> <p>Si ricorda che la presenza e il relativo mantenimento delle certificazioni ambientali EMAS e ISO 14000 facilitano le aziende nell'ottenimento e nel mantenimento di alcune autorizzazioni ambientali.</p>	
3	<p>Verificare se ci sono state modifiche rispetto allo stato autorizzato, attraverso le informazioni recuperate dalla documentazione sul ciclo produttivo. In caso affermativo verificare se sono state rispettate le tempistiche delle relative comunicazioni dovute e se le modifiche possono considerarsi non sostanziali.</p> <p>La descrizione del ciclo di lavorazione permette di avere il quadro generale dell'attività dell'azienda. Livello di dettaglio: schema a blocchi, individuazione dei flussi di input (acque, materie prime, energia) e output (emissioni idriche, in atmosfera, sonore, rifiuti).</p> <p>Se necessario acquisire planimetria dello stabilimento.</p>	
4	Verificare il rispetto di eventuali prescrizioni sul ciclo produttivo o sulla tipologia di impianti.	
5	Verificare se è stato definito un programma di manutenzione per le apparecchiature (es impianti di abbattimento) e la strumentazione critica (es. strumentazione per la misurazione in continuo) verificando anche l'esistenza di eventuali registri.	
6	<p>Identificare le materie prime utilizzate e la presenza di eventuali schede di sicurezza ed acquisire copia delle schede di sicurezza per i formulati commerciali di maggior interesse dal punto di vista della quantità (consumi, stoccaggi) e della eventuale pericolosità.</p> <p>Confrontare, ove pertinente, le materie prime utilizzate rispetto alle condizioni dell'autorizzazione (ad esempio relativamente alla classe di sostanze che potrebbero essere emesse in atmosfera rispetto alle autorizzate, alla possibile presenza di sostanze prioritarie nello scarico, ecc., soprattutto se pertinenti regimi agevolati come autorizzazioni generali, regimi di comunicazione, ecc.)</p>	
7	Verificare se le modalità utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime e prodotti finiti sono idonee anche in funzione della diversa pericolosità (presenza di scheda di sicurezza per le sostanze pericolose, presenza di bacini di contenimento per sostanze liquide e altezze di impilaggio su scaffalature di tank o materiale confezionato).	

8	<p>Per le sostanze pericolose liquide verificare la presenza di bacino di contenimento di volume adeguato <i>NOTA: per le sostanze usate come materie prime sono definiti valori minimi per i Volumi di contenimento solo per idrocarburi e combustibili, per gli altri casi una buona prassi può essere: Volume di contenimento deve essere in grado di contenere il volume di uno dei serbatoi in esso presenti oppure 1/3-1/4 della somma dei volumi dei serbatoi</i></p> <p>Verificare :</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il bacino sia dotato di sistema di drenaggio e allontanamento (es. pozzetto raccolta sversamenti + pompa) - la presenza di materiali adsorbenti in caso di sversamenti - la presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento (es. misuratore di livello collegato a un sistema di blocco della pompa di carico, troppopieno) - eventuale sistema di polmonazione - che i dispositivi di sicurezza a pressione quali valvole di sicurezza PSV /dischi di rottura scarichino in modo da non arrecare danni alle persone o all'ambiente. <p><i>NOTA: è ammesso lo sfiato in aria per sostanze non pericolose, scarsamente volatili.</i></p>	
9	<p>Se presso l'installazione sono presenti sostanze solide allo stato polverulento che possono dar luogo ad esplosioni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostanze organiche naturali (farine, zucchero, ecc..) - sostanze organiche sintetiche (plastiche, pigmenti, pesticidi, prodotti chimici, ecc..) - metalli (polveri di alluminio, magnesio, zinco, ferro, ecc..) <p>verificare che per gli stoccaggi sia stata effettuata la valutazione rischio esplosione secondo la direttiva ATEX</p>	
10	<p>In caso di presenza di serbatoi interrati, verificare le caratteristiche costruttive, l'esistenza di un programma di verifica periodica della tenuta e l'effettiva messa in atto di tale programma.</p>	
11	<p>In caso di stoccaggi di prodotti solidi in cumuli, verificare la prevenzione della dispersione eolica attraverso la presenza di barriere a protezione dal vento, dal dilavamento, il grado di pulizia delle vie di transito, presenza di sistemi di bagnatura, conduzione delle operazioni di movimentazione (macchinari e misure organizzative)</p>	
12	<p>Verificare le fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di eventuali atti autorizzativi per prelievi di acque sotterranee o superficiali ed il corretto funzionamento di dispositivi di contabilizzazione dei consumi idrici per fonte di approvvigionamento (se pertinente)</p>	
13	<p>Acquisire dati consumi idrici, eventualmente per unità di prodotto/materia prima (se pertinente).</p>	
14	<p>Verificare la presenza di eventuali altri apparati (piezometri) per il controllo delle acque sotterranee non necessariamente utilizzati per attingimento.</p>	
15	<p>Verificare compatibilità delle emissioni acustiche in relazione alla Zonizzazione acustica del comune.</p>	
16	<p>Verificare le fonti di approvvigionamento energetico (se pertinente)</p>	
17	<p>Verificare le modalità di gestione dei rifiuti prodotti (si faccia riferimento ai primi punti dell'allegato 8) Punto 1</p>	

ALLEGATO 3

Verifica Scarichi Idrici		
N.	Check list	Riscontri
1	<p>Verificare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente. Identificare quali sono i processi produttivi dalle quali derivano i reflui industriali e la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata per il rilasci dell'autorizzazione</p> <p><i>NOTA: verificare se sono presenti eventuali bypass di emergenza e come sono gestiti.</i></p>	
1.1	Verificare che l'azienda abbia provveduto alla richiesta di istanza di rinnovo all'autorizzazione prima della data di scadenza. Verificare che la documentazione sia stata presentata.	
2	Verificare la corrispondenza dei punti di scarico e della rete fognaria interna rispetto a quelli indicati nell'autorizzazione e negli altri documenti.	
3	Verificare le caratteristiche dei pozzetti di ispezione degli scarichi riscontrando che ai sensi dell'art. 101 c. 3 e 5 del D.Lgs. 152/06 smi, tutti gli scarichi siano accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, e che nel punto assunto per la misurazione il rispetto dei limiti non sia conseguito mediante diluizione con acqua prelevata appositamente allo scopo.	
4	Verificare se la ditta è autorizzata al trattamento di scarichi prodotti da altro impianto e/o civili, in aggiunta ai propri. Identificare le tipologie ed i quantitativi autorizzati e fare un riscontro sui documenti di registrazione specifiche dei rifiuti.	
5	Verificare la presenza di scarichi idrici identificandone la natura (industriale, domestica, di acque meteoriche) ed il corpo recettore (fognatura - acqua superficiale - suolo).	
6	Nel caso di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, verificare che siano rispettati i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 previsti per lo scarico in fognatura e comunque i limiti adottati dal gestore della pubblica fognatura ed approvati dall'Autorità di ATO (ai sensi dell'articolo 107 D.Lgs. 152/06).	
7	Verificare che, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione, che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia stata richiesta nuova autorizzazione allo scarico.	
8	Verificare se la ditta è autorizzata al trattamento rifiuti anche conto terzi presso i propri impianti di depurazione.	
9	Nel caso ci sia un attingimento da un corpo idrico superficiale e qualora le acque prelevate dal corpo idrico presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso ai sensi dell'art.101 co 6 del D.lgs.152/2006 le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.	
10	Se sono previsti campionamenti degli scarichi in regime di autocontrollo, verificare che il gestore rispetti le frequenze di campionamento e i limiti allo scarico indicati in autorizzazione e le metodiche di campionamento ed analisi degli inquinanti.	
11	Verificare, nel caso siano presenti dei sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni atmosferiche le cui acque di risulta confluiscono nella rete di smaltimento delle acque reflue industriali, la periodicità e gli eventuali	

	trattamenti preventivi previsti per il trasferimento all'impianto di depurazione delle acque.	
12	Verificare la presenza di eventuali sistemi per il monitoraggio degli inquinanti e per il controllo della portata allo scarico, le modalità di manutenzione/taratura per assicurarne un buono stato di funzionamento ed eventuali registrazioni. Eventuali contatori devono essere posizionati in genere immediatamente prima del pozzetto di scarico o comunque prima dell'immissione nel corpo recettore.	
13	Nel caso non vi sia una registrazione delle acque effettivamente scaricate per assenza di apparecchiature di controllo verificare la quantità di acqua scaricata annualmente attraverso tutti i documenti utili a tal fine. I documenti per tale verifica sono costituiti dalla denuncia dei consumi predisposta dalla ditta, dalle bollette per utenza idrica nel caso di acquedotto, nelle eventuali registrazioni periodiche di quanto indicato dal contatore al prelievo nel caso di pozzi o altri attingimenti, ecc.	
14	Evidenziare le caratteristiche impiantistiche del processo di depurazione per verificare lo stato di manutenzione dei componenti e della rete idrica relativa, le sostanze impiegate e le relative quantità e modalità di stoccaggio e di gestione.	
15	Verificare l'eventuale impatto del sistema depurativo sull'ambiente circostante l'azienda: ad es. verifica dello stato di integrità della rete fognaria attraverso videoispezioni, possibili rumori molesti, produzione di aerosol e maleodoranze, stato di pulizia delle aree circostanti, eventuale gestione del verde, imbrattamento del terreno, presenza di insetti e altri animali, ecc.	
16	Verificare se l'impianto di trattamento reflui produce dei fanghi ed eventuali modalità di trattamento e smaltimento degli stessi.	
17	Al fine di poter intercettare lo scarico, in caso di sversamenti accidentali o in presenza di acque di spegnimento incendi, verificare se la rete di scarico dei reflui è intercettabile prima dello scarico finale nel corpo idrico ricettore.	
18	Verificare la documentazione relativa ai controlli analitici e di processo effettuati: modalità di tenuta dei dati in questione, cadenza di esecuzione, presa in carico di eventuali dati anomali ed eventuali azioni da attuare in caso di scarico fuori norma. Verificare se fra i parametri di scarico vi sono sostanze pericolose (tab. 5 all.5 parte III D. Lgs 152/06). In relazione alle analisi valutare il tipo di parametri in analisi rispetto ai possibili inquinanti evidenziati nel ciclo di lavorazione, i tempi di esecuzione rispetto alle eventuali scadenze previste nelle prescrizioni autorizzative, la tipologia di laboratori che eseguono tali analisi. Il laboratorio usato dal gestore per i campionamenti di autocontrollo dovrebbe essere accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025 .	
19	In caso di scarichi con sostanze pericolose verificare che il gestore dell'installazione abbia provveduto alla comunicazione quadriennale contenente gli esiti delle attività di autocontrollo (art. 3 c. 5 DPR 59/13)	
20	Controllare in rapporto ai dati sopra detti le eventuali comunicazioni effettuate in caso di malfunzionamento se previste dall'autorizzazione (se pertinente).	
21	In relazione ai controlli di processo verificare la gestione dei dati in funzione delle prescrizioni autorizzative. Possono costituire controlli di processo le valutazioni sulla portata dei reflui all'impianto di depurazione, sulla valutazione di parametri analizzati direttamente in vasca di reazione, che variano in funzione della tipologia di impianto (chimico, o biologico) come pH, ossigeno disciolto, tempi e quantità di fango biologico sedimentato, tipologia di flora batterica presente nel fango, ecc.	

22	Verificare eventuali prescrizioni specifiche legate a normative Regionali (es. scarichi in bacino scolante laguna di Venezia, ecc.)	
23	Verificare la presenza di acque di raffreddamento e modalità di riutilizzo/scarico	
24	<p>Verificare la presenza punti di scarico di acque meteoriche: eventuale provenienza, modalità di raccolta, di depurazione e di scarico, e relativa conformità alla normativa regionale acque di prima pioggia.</p> <p>Verificare la separazione idrica della acque meteoriche suscettibili di contenere sostanze pericolose derivanti dal dilavamento dei piazzali e la corrispondenza con quanto eventualmente inserito nell'autorizzazione. In genere le acque meteoriche sono recuperate con vasche di prima pioggia dalle quali sono poi inviate a trattamento o smaltimento. Importante la verifica del dimensionamento di dette vasche .</p>	

ALLEGATO 4

4.1 Verifica Utilizzazione Agronomica degli effluenti		
N.	Check list	Riscontri
1	Nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici verificare che l'azienda agricola abbia fatto la comunicazione per lo spandimento al Sindaco del comune dove sono ubicati i terreni oggetto di spandimento, secondo le indicazioni riportate nel delibera regionale	
2	Verificare che i mappali in cui gli effluenti vengono spanti siano quelli indicati nell'atto di assenso e che l'attività rientri nel periodo temporale di scadenza dell'autorizzazione allo spandimento	
3	Verificare che i mappali in cui gli effluenti vengono spanti siano quelli indicati nell'atto di assenso e che l'attività rientri nel periodo temporale di scadenza dell'autorizzazione allo spandimento	
4	Verificare che le operazioni di spandimento e le tecniche di distribuzione assicurino, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli	
5	Verificare che per lo spandimento dei reflui zootecnici nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola si rispettino i quantitativi massimi indicati nelle delibere regionali specifiche.	
6	Per lo spandimento verificare il rispetto di eventuali delibere regionali <i>Nota: le DGR vietano l'utilizzazione dei liquami agricoli entro determinate distanze da zone di rispetto quali sponde di corsi d'acqua e lacustri, per una determinata fascia di distanza da centri abitati re da case sparse, nonché da strade statali, provinciali e comunali.</i> <i>Inoltre lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue nonché dei concimi azotati e degli ammendanti deve rispettare le indicazioni di divieto previste normalmente per la stagione autunno-invernale dal 1° novembre fino alla fine di febbraio</i>	
7	Verificare ai sensi dell'art. 6 del decreto 25 febbraio 2016 che il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, per la mobilitazione abbia redatto un documento di trasporto contenente almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa; - la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate; - l'identificazione del mezzo di trasporto; - gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa; - gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato 	
8	Nel caso in cui l'utilizzazione agronomica avvenga presso la stessa azienda di allevamento, verificare la rispondenza del ciclo produttivo a quanto autorizzato, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - la specie animale allevato - il n° di capi allevati - la presenza di contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili e non palabili e verifica 	

	<p>di adeguatezza degli stessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di conduzione dell'allevamento (ciclo chiuso, aperto.); - la presenza di sistemi di produzione biogas; - la presenza di fognatura con scarico dei reflui in acque superficiali o condotta fognaria; - la presenza di molini (cereali e mangimi) 	
9	<p>Verificare che i locali di allevamento (capannoni) abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pavimento in cemento o in materiale lavabile con pozzetto di scarico per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione; - pareti, soffitti e attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; - chiusure adeguate per limitare l'emissione di odori 	
10	<p>Verificare che la platea di stoccaggio e l'accumulo dei materiali palabili sia munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e sia dotata di una pendenza minima adeguata per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea</p>	
11	<p>Verificare che sia previsto presso l'azienda uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti</p>	
12	<p>Verificare che l'azienda abbia predisposto un sistema di rimozione delle deiezioni dai ricoveri animali</p>	
13	<p>Verificare che sia prevista una specifica zona per il lavaggio dei mezzi agricoli e di spandimento effluenti con il recupero dell'acqua</p>	
14	<p>Verificare il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo. Al fine di evitare tracimazioni accidentali verificare sia rispettato un livello massimo di sicurezza</p>	
15	<p>Per gli allevamenti intensivi verificare se è stata predisposta la dichiarazione E- PRTR se le emissioni in aria, acqua e suolo superano i valori soglia.</p> <p><i>Nota:</i> L'emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell' E-PRTR sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metano (soglia:10 t/anno) - Ossidi di azoto (NOX/NO2, soglia:10 t/anno) - Ammoniaca (soglia:10 t/anno) - Particolato (PM10, soglia:50 t/anno) 	
16	<p>Verificare le tecnologie e/o le procedure messe in atto dal gestore per contenere gli odori</p>	
17	<p>Verificare che lo stoccaggio delle deiezioni palabili (concimaia) e le vasche liquame siano dotate di coperture.</p> <p><i>Nota:</i> Rientrano nella categoria dei materiali palabili i letami da stabulazione su lettiera, le frazioni solide risultanti dalla separazione meccanica dei liquami, le polline di ovaiole sottoposte a processi di disidratazione nei ricoveri o fuori di essi, le lettiere di avicoli allevati a terra, e il compost</p>	

4.2 Verifica Utilizzazione agronomica acque di vegetazione e sanse

N.	Check list	Riscontri
1	Identificazione dell'impianto (Denominazione, attività, Comune, Località, Legale rappresentante, ecc.).	
2	Tipologia impianto di molitura (ciclo continuo, tradizionale, n° di fasi).	
3	Capacità molitoria dell'impianto (quantità oraria e giornaliera).	
a. Verifica acque di vegetazione		
4	Sistema di gestione (spandimento, smaltimento, scarico).	
5	Dati di produzione (data di inizio produzione, durata prevedibile campagna oleicola, quantità annua prevista, quantità prodotta alla data del controllo).	
6	Comunicazioni effettuate e Relazioni Tecniche allegate.	
7	Identificazione siti di spandimento (dati catastali, destinazione d'uso, titolarità).	
7.1	Limiti di accettabilità dei terreni (quantità massime spandibili per ettaro secondo la normativa vigente e riferite ad ogni singola particella catastale).	
7.2	Eventuali altre limitazioni di utilizzo dei siti (porzioni di superfici non idonee allo spandimento o soggette a particolari limiti quantitativi e/o operativi).	
7.3	Sintesi superficie disponibile allo spandimento nell'anno di riferimento (superficie catastale totale, superficie idonea, quantità max acque di vegetazione spandibili).	
8	Verifica vasche di stoccaggio (descrizione, ubicazione in sito o fuori sito, copertura, capacità, franco di sicurezza, altro).	
9	Verifica tempi di stoccaggio.	
10	Verifica attività di trasporto e spandimento <i>NOTA: la verifica è finalizzata a controllare le modalità attuative dello spandimento con particolare riferimento al rispetto dei limiti di accettabilità dei terreni, tramite esame degli automezzi utilizzati, delle schede di trasporto, delle particelle già utilizzate per lo spandimento, delle quantità già sottoposte a spandimento, ecc.</i>	
11	Verifica in sito dei terreni interessati (corretta ubicazione e coerenza con dati comunicati, controllo evidenze di ruscellamento superficiale, rispetto di superfici non idonee, ecc.).	
12	Verifica eventuali analisi effettuate dal gestore su terreni ed acque.	
13	Eventuali campionamenti.	
14	Altre verifiche in caso di gestione diversa dallo spandimento.	
b. Verifica sanse		
15	Sistema di gestione (spandimento, smaltimento, combustione).	
16	Dati di produzione (data di inizio produzione, durata prevedibile campagna oleicola, quantità annua prevista, quantità prodotta alla data del controllo).	
17	Comunicazioni effettuate e Relazioni Tecniche allegate.	
18	Identificazione siti di spandimento (dati catastali, destinazione d'uso, titolarità).	
19	Limiti di accettabilità dei terreni (quantità massime spandibili per ettaro secondo la normativa vigente e riferite ad ogni singola particella catastale).	
20	Eventuali altre limitazioni di utilizzo dei siti	

	(porzioni di superfici non idonee allo spandimento o soggette a particolari limiti quantitativi e/o operativi).	
21	Sintesi superficie disponibile allo spandimento nell'anno di riferimento (superficie catastale totale, superficie idonea, quantità max di sanse spandibili).	
22	Modalità di stoccaggio (in sito o fuori sito, tipologia di contenitori (silos e vasche, ecc.), n° di contenitori e per ogni tipologia, capacità).	
23	Verifica tempi di stoccaggio.	
24	Verifica attività di trasporto e spandimento: <i>NOTA: la verifica è finalizzata a controllare le modalità attuative dello spandimento con particolare riferimento al rispetto dei limiti di accettabilità dei terreni, tramite esame degli automezzi utilizzati, delle schede di trasporto, delle particelle già utilizzate per lo spandimento, delle quantità già sottoposte a spandimento, ecc.</i>	
25	Verifica in sito dei terreni interessati (corretta ubicazione e coerenza con dati comunicati, controllo evidenze di ruscellamento superficiale, presenza di cumuli, rispetto di superfici non idonee, ecc.).	
26	Verifica eventuali analisi effettuate dal gestore su sanse, terreni ed acque.	

ALLEGATO 5

Verifica Emissioni in atmosfera art. 269 e 272 c.2 D.Lgs 152/06		
N	Check List	Riscontri
1	Verificare se il gestore dello stabilimento dispone di autorizzazione valida relativamente alle scadenze introdotte dal D.Lgs. 152/06	
2	<p>Identificare il numero, la tipologia e la localizzazione delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse e confrontarle con quanto autorizzato.</p> <p><i>Nota: Emissioni diffuse:</i> <i>Definite da LG in materia di sistemi di monitoraggio come emissioni derivanti da un contatto diretto di sostanze volatili o polveri leggere con l'ambiente, in condizioni o operazioni normali.</i> <i>Le emissioni diffuse possono essere puntuali, lineari, superficiali o di volume. Esempi di emissioni diffuse possono essere le emissioni che si hanno durante lo stoccaggio di superfici solide all'aria aperta, o durante le operazioni di trasporto del materiale.</i> <i>Per le emissioni polverulente si ricorda che ARPAT ha predisposto delle Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti</i></p>	
3	Verificare che l'azienda abbia provveduto alla richiesta di istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prima della data di scadenza. Verificare che la documentazione sia stata presentata	
4	Identificare i punti di emissione scarsamente rilevanti (attività in deroga) ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e confrontarli con l'elenco presente nella documentazione tecnica presentata per la richiesta di autorizzazione	
5	Verificare la rispondenza del ciclo produttivo a quanto autorizzato	
6	Verificare i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto degli impianti; il gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi	
7	Verificare se è definito un minimo tecnico e l'eventuale funzionamento in transitorio sotto tale condizione nel corso nella normale attività produttiva	
8	Verificare la registrazione di eventuali anomalie di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati	
9	Verificare che il gestore dell'impianto effettui le analisi di controllo degli inquinanti emessi in atmosfera dai camini, secondo le frequenze indicate in autorizzazione, ed i referti analitici siano conservati e tenuti a disposizione per le autorità di controllo presso la ditta per un periodo minimo di 5 anni ai sensi dell'art. 271 comma 18 del D.lgs.152/06	
10	Verificare la presenza di sistemi per il trattamento delle emissioni e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nell'autorizzazione o nella normativa regionale.	
11	Verificare la gestione degli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni	
12	Verificare la modalità di gestione/manutenzione dei sistemi di abbattimento per il mantenimento in continua efficienza: devono essere verificati gli interventi di manutenzione e il rispetto dei tempi per la sostituzione dei presidi depurativi in base al manuale di costruzione, uso e manutenzione nonché della presenza di apposito registro che riporti le suddette annotazioni.	
13	Verificare le procedure adottate dall'azienda in caso di fermo degli impianti di trattamento delle emissioni	
14	Verificare lo sbocco dei condotti di scarico verticale verso l'alto (a meno di deroghe del Sindaco) e realizzato in modo	

	da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera.	
15	Verificare i by-pass d'emergenza sulle canalizzazioni degli aeriformi e relative modalità di gestione (se pertinenti).	
16	<p>Verificare i punti di campionamento dei camini con obbligo di controllo periodico; i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo la norma UNI EN 15259/2008 (sezione e sito di misura) ed UNI EN 16911/2013 (determinazione manuale ed automatica della velocità della portata) . La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.</p> <p>Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini.</p>	
17	<p>Verificare per i punti di emissione nuovi o modificati – secondo la definizione di cui all'art. 268, comma 1, lettera m-bis) della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.– che la ditta abbia:</p> <ol style="list-style-type: none"> comunicato agli Enti competenti, con un anticipo di almeno 15 gg, la data in cui è prevista l'attivazione; effettuato, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata a regime, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo, previa comunicazione agli Enti competenti delle date previste, con l'anticipo previsto nel provvedimento autorizzativo; <p>☞ inviato, entro la tempistica qualora prevista in autorizzazione, agli enti competenti gli esiti di tali autocontrolli.</p>	
18	<p>Verificare per i punti di emissione esistenti, in relazione al provvedimento autorizzativo, che la ditta abbia:</p> <ol style="list-style-type: none"> comunicato agli Enti competenti, con l'anticipo previsto nel provvedimento autorizzativo, la data/e in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni; trasmesso i risultati degli autocontrolli effettuati, entro la tempistica prevista in autorizzazione, agli enti competenti allegando i relativi certificati analitici; seguito ed applicato, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) o altro eventuale riferimento equipollente contenuto in autorizzazione; Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme previste in autorizzazione, di massima secondo la scaletta di priorità prevista dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; utilizzato, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati, i criteri stabiliti nell'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nel Titolo III-bis alla parte quarta o altra normativa di riferimento in relazione allo specifico impianto, in adempimento alle prescrizioni autorizzative di cui all'art. 269 comma 4 lettera b. <p><i>Nota: A titolo di esempio, quale sintesi e raccordo di norma tecnica, si allega il modello "Report Autocontrollo Emissioni" (Appendice 1)</i></p>	

19	Verificare che come richiamato anche dalla norma UNI EN 15259:2008 punto 7.2.3 per ciascun parametro o sostanza o inquinante da campionare sia eseguito sempre un minimo di tre campionamenti e il rispetto del limite è dato dalla media aritmetica dei valori ottenuti.	
20	Verificare che i certificati analitici del laboratorio siano accompagnati da idoneo verbale di campionamento che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.	
21	Verificare eventuali ulteriori prescrizioni autorizzative generali e specifiche correlate agli aspetti gestionali.	
22	Acquisire eventuale piano di gestione dei solventi. <i>NOTA: l'art. 275 del decreto legislativo n.152/2006 riprende la Direttiva Solventi 1999/13/CE in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e si applica alle attività produttive elencate nella parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006, queste attività devono rispettare i valori limite negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa oppure i valori limite di emissione totale, indicati nella parte III dell'allegato III.</i> <i>Il piano di gestione dei solventi va redatto almeno una volta all'anno per ciascuna "attività di COV" seguendo le linee guida definite nella parte V allegato III alla Parte Quinta del decreto legislativo n.152/2006. Il Piano gestione solventi dovrà essere riferito al periodo 1/1-31/12 di ogni anno e trasmesso a tutti gli enti competenti entro marzo dell'anno successivo o secondo la periodicità indicata in autorizzazione (verificare il periodo annuale). Tale piano dovrà contenere tutti i dati che permettano la verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 275 dello stesso decreto e/o delle prescrizioni dell'autorizzazione)</i>	
23	Verifica dei metodi di campionamento e analisi <i>Nota: l'art. 271, comma 17 del D.lgs.152/06 stabilisce che "Fino all'adozione di un apposito decreto in fase di pubblicazione" si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti."</i>	

ALLEGATO 6

Verifica Agenti fisici: Rumore		
N	Check List	Riscontri
1	Verifica della documentazione presentata dall'azienda con l'istanza di autorizzazione, in particolare della valutazione di impatto acustico e dei contenuti dell'autorizzazione (orari, eventuali deroghe ai limiti, particolari prescrizioni...). In presenza di deroghe si raccomanda di prendere visione della normativa regionale di competenza.	
2	Verificare se è previsto in autorizzazione l'obbligo di eseguire la valutazione di impatto acustico all'esterno dell'insediamento. In tal caso verificare dal rapporto di valutazione di impatto acustico che le misurazioni siano eseguite in prossimità di coloro che potrebbero potenzialmente venire disturbati dal rumore, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti assoluti di emissione e di immissione previsti dalla zonizzazione acustica comunale (o dei limiti di accettabilità previsti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 qualora tale classificazione non sia disponibile).	
3	Verificare che i risultati delle misurazioni dell'impatto acustico siano effettuate da tecnici specializzati in acustica ambientale e vibrazioni e siano trascritti in un rapporto che contenga i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> • luogo, ora e data del rilevamento; • descrizione delle condizioni meteorologiche, con indicazione di velocità e direzione del vento; • descrizione del sito di misura; • tempo della misurazione e periodo di riferimento (orario diurno o notturno); • classe di destinazione d'uso del luogo in cui avviene il rilievo; • strumentazione impiegata, grado di precisione e data dell'ultima taratura; • andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq); • diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli minimi lineari per ciascuna misura; • verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale; • giudizio conclusivo. 	
4	Verificare la presenza di sorgenti rumorose nell'azienda ed individuare i ricettori maggiormente esposti..	
5	Se è stata effettuata la valutazione di impatto acustico, verificare la corrispondenza tra le sorgenti menzionate nella documentazione ufficiale e quelle effettivamente presenti nell'azienda.	
6	Verificare gli orari di funzionamento delle sorgenti rumorose e le modalità di utilizzo delle stesse, soprattutto l'utilizzo contemporaneo di macchinari. Nota:le informazioni relative agli orari di funzionamento delle sorgenti si possono desumere anche dalla documentazione di impatto acustico.	
7	Prendere visione delle caratteristiche strutturali dell'edificio in cui ha sede l'attività; verificare le condizioni di propagazione del rumore. ²	

² Per la propagazione aerea considerare:

8	Verificare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a componenti tonali e componenti tonali a bassa frequenza.	
9	Verificare l'emissione rumorosa delle sorgenti presenti e individuare quelle che possono dar luogo a rumore impulsivo. <i>Nota: Se disponibile, acquisire il livello LW delle sorgenti presenti (es. da manuale di impianto).</i> <i>Nel caso in cui non sia possibile procedere a un sopralluogo conoscitivo presso l'Azienda verificare se la valutazione di impatto acustico, qualora disponibile, contiene questo tipo di informazione.</i>	
10	Nel caso siano necessari rilievi fonometrici in ambiente abitativo (recettore), individuare l'abitazione presso la quale effettuare i rilievi. Prendere accordi con il proprietario/affittuario per: eventuale sopralluogo preventivo dei locali dell'abitazione se ritenuto necessario e/o per orari e tempi di effettuazione delle misure <i>Nota: prendere visione della presenza di altre realtà produttive presenti nel sito oggetto del sopralluogo.</i> <i>Può essere utile prendere visione delle valutazioni di impatto acustico presentate da altre Aziende presenti nello stesso sito, qualora disponibili.</i> <i>Valutare la distanza da strade e ferrovie per verificare se il sito si trova nella fascia di pertinenza di dette infrastrutture;</i> <i>Prendere visione della tipologia delle strade presenti e del loro traffico.</i>	

-
- presenza di sfiati e condotti in ambienti esterni angusti (corti, vicoli,...) che possano dar luogo a fenomeni di riflessione
 - in caso di propagazione sonora in ambienti angusti, verificare la presenza di sorgenti di rumore di altre aziende/attività
 - presenza di aperture come portelloni o finestre in corrispondenza di ricettori
 - presenza di sorgenti di rumore esterne (unità esterne di impianti di climatizzazione, motori frigoriferi, eventuale movimentazione di mezzi nei piazzali dell'azienda, ...).

Per la propagazione strutturale considerare:

- presenza di ricettori connessi strutturalmente con i locali dell'azienda
- presenza di sorgenti in prossimità della connessione strutturale (es. casse di altoparlanti, macchinari che danno luogo a emissioni sonore in bassa frequenza o vibrazioni, ...)

ALLEGATO 7

Verifica utilizzo dei fanghi derivanti da processo di depurazione in agricoltura – Art. 9 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99		
N.	Check List	Riscontri
1	<p>Per poter procedere all'utilizzo di fanghi in attività agricole derivanti da processi di depurazione deve essere presente la seguente documentazione preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura (AUA). L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni • Comunicazione di inizio delle operazioni di utlizzazione dei fanghi inoltrata agli enti competenti • La tipologia dei fanghi da utilizzare • Le colture destinate all'impiego dei fanghi e le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi • L'elenco degli impianti di depurazione autorizzati o successivamente integrati • Verifica dei terreni interessati all'utilizzo dei fanghi con particolare riferimento a : <ul style="list-style-type: none"> – superficie in rapporto a quantità distribuita e valori azoto del fango – vincoli dei terreni (pendenze, fasce di rispetto indicate dalle regioni che stabiliscono tali distanze- art 6 ,c.1 del decreto) 	
2	<p>Verifica sul posto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica dei mezzi di trasporto utilizzati (controllare l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi). • verifica della documentazione riguardante i fanghi trasportati in azienda attraverso il controllo dei seguenti documenti : <ul style="list-style-type: none"> - Registro/Formulario Identificazione Rifiuti nei quali devono essere indicate : <ol style="list-style-type: none"> 1) ultima analisi allegata 2) % Sostanza Secca 3) Processo di stabilizzazione adottato • verifica della procedura utilizzata per effettuare lo spandimento (tipo di mezzi utilizzati) • controllo delle quantità di fango utilizzate attraverso la verifica del Registro di Utilizzazione (art 15 del decreto) • controllo e verifica delle fasce di rispetto • controllo e verifica delle pendenze 	
3	<p>Eventuali Campionamenti: campionamento del fango, possibilmente eseguito sul cumulo scaricato al momento del controllo</p>	
4	<p>Con riferimento all'art. 15 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 verificare che l'utilizzatore dei fanghi è tenuto abbia a disposizione un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalità indicate nell'allegato IIIB: i risultati delle analisi dei terreni; i quantitativi di fanghi ricevuti; la relativa composizione e caratteristiche; il tipo di trattamento subito; gli estremi delle schede di accompagnamento; il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore; i quantitativi di fanghi utilizzati; le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.</p>	

ALLEGATO 8

Verifica Gestione dei rifiuti art. 215 e 216 D.Lgs.152/06		
N	Check List	Riscontri
1	<p>Verificare tipologie e quantità rifiuti prodotti (elenco dettagliato) e gestiti e loro corretta classificazione con attenzione ai RP (oli esausti, batterie, con amianto, PCB, ecc.) e ai rifiuti con CER a specchio. Individuare elenco CER e verificare correttezza classificazione rispetto alle relative fasi dei cicli di produzione, provenienza e caratteristiche. Nel caso di codice a specchio non pericolosi richiedere di visionare la relativa analisi di verifica se prevista e possibile da svolgere oppure richiedere evidenze che il rifiuto non è pericoloso.</p>	
1.1	Verificare l' avvenuta trasmissione della comunicazione alla Provincia/Regione.	
2	<p>Verificare le tipologie e le quantità dei sottoprodotti, delle materie prime seconde e degli EOW in uscita dall'impianto di recupero, anche in relazione alle norme tecniche di settore.</p> <p>Verificare se siano stoccati separatamente dai rifiuti. Individuare gli eventuali diversi scarti di produzione e loro gestione.</p>	
3	<p>Verificare modalità di gestione, raccolta e deposito dei rifiuti prodotti e gestiti dall'attività, con riferimento alle condizioni previste dalla normativa in vigore e dalla comunicazione.</p> <p><i>Nota: L'attuale riferimento è costituito dall'art.183 bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:</i></p> <p><i>(lettera modificata dall'art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015)</i></p> <p><i>1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</i></p> <p><i>2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</i></p> <p><i>3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</i></p> <p><i>4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;</i></p> <p><i>5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono</i></p>	

	<i>fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.</i>	
4	Verificare le strutture dei depositi e degli stoccaggi, con riferimento alle condizioni in relazione allo stato fisico e pericolosità dei rifiuti.	
4.1	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti liquidi in serbatoi, cisternette, bidoni: presenza di bacino di contenimento di volume adeguato, presenza di materiali adsorbenti, presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento, eventuale sistema di polmonazione, dispositivi di scarico pressione (PSV/dischi di rottura), ecc.	
4.2	Verifica dello stoccaggio dei rifiuti solidi pericolosi o polverulenti in silos: presenza di cordoli o bacini di contenimento, presenza di dispositivi per evitare sovrariempimento, dispositivi di scarico pressione (PSV/dischi di rottura), ecc.; rifiuti solidi in cumuli: presenza di platea impermeabile, barriere a protezione dal vento, grado di pulizia delle vie di transito, presenza di sistemi di bagnatura, conduzione delle operazioni di movimentazione (macchinari e misure organizzative ecc.).	
5	Verificare presenza nei depositi di cartellonistica/etichettatura adeguata, identificativa delle varie tipologie in merito alla eventuale pericolosità e rispettanti le aree previste in planimetria. <i>NOTA: Art.183 let.bb) deposito temporaneo e/o DM 5.2.1998.</i>	
6	Verificare presenza/rischio di odori, polveri, sversamenti dai depositi	
7	Campionare i rifiuti se ritenuto opportuno (in particolare in caso di CER a specchio identificati come non pericolosi)	
8	Verificare se l'attività effettua trasporto rifiuti in conto proprio o conto terzi ed acquisire/richiedere autorizzazioni al trasporto rifiuti conto proprio/conto terzi. <i>Nota: la ditta deve essere iscritta all'albo gestori ambientali in conto terzi o in contro proprio (art. 212 c. 8 D. Lgs 152/06).</i>	
9	Verificare avvenuta iscrizione al SISTRI, se dovuta, con identificazione del delegato alla gestione dei rifiuti. Acquisire/richiedere copia della relativa documentazione (parte ancora rimandata e sospesa dalle norme)	
10	Verificare la presenza di: registro carico-scarico rifiuti, sue modalità di tenuta, aggiornamento regolare e di avvenuta comunicazione MUD o registro cronologico del SISTRI in formato elettronico. Acquisire/richiedere copia MUD, se dovuto, verificando i quantitativi messi in riserva e/o trattati con ricevuta raccomandata avvenuto invio.	
11	Verificare corretta compilazione e completezza dei formulari e la gestione della 4° copia, o delle schede SISTRI in formato elettronico per i rifiuti prodotti. <i>Nota: la 4° copia del formulario deve tornare entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti in impianto nazionale, entro 6 mesi in caso di transfrontaliero con il timbro e la verifica del destinatario finale; nel caso in cui non sia arrivata la quarta copia del formulario, è necessario sia stata fatta comunicazione alla Provincia (trasporto nazionale) o alla Regione (trasporto internazionale) si ricorda che in caso di adesione al SISTRI l'avvenuto conferimento è visibile sulla scheda movimentazione in formato elettronico di cui può essere richiesta copia cartacea.</i>	

12	<p>Verificare documentazione autorizzativa degli impianti recupero/smaltimento cui vengono conferiti i rifiuti prodotti. Acquisire/richiedere copia autorizzazione . Evidenziare e verificare anche la presenza di eventuali intermediari.</p>	
13	<p>Verificare documentazione autorizzativa delle aziende di trasporto cui vengono affidati i rifiuti prodotti. Acquisire/richiedere copia iscrizione all'Albo dei trasportatori. Evidenziare e verificare anche la presenza di eventuali intermediari.</p>	
14	<p>Visionare e verificare, se presente, documentazione relativa alla caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti. Acquisire/richiedere copia.</p>	

ALLEGATO 9

PIANO DI VISITA ISPETTIVA AUA

Sito interessato _____ Aut. AUA n° _____

Rilasciata da: _____

Data del sopralluogo _____

Oggetto e obiettivi dell'ispezione

--

Parte 1 – Esame preliminare delle varie componenti ricomprese nell' AUA per definire check list

Titoli/matrici ambientali		Rif. allegato	Note
	Scarichi idrici	Allegato 3	
	Utilizzazione agronomica	Allegato 4	
	Emissioni in atmosfera art. 269	Allegato 5	
	Emissioni in atmosfera art. 272	Allegato 5	
	Emissioni acustiche	Allegato 6	
	Spandimento fanghi di depurazione	Allegato 7	
	Gestione rifiuti artt. 215 e 216	Allegato 8	
	EPRT		
<input type="checkbox"/>	Energia		
<input type="checkbox"/>	Protezione suolo		
<input type="checkbox"/>	Acque sotterranee		
<input type="checkbox"/>	Emissioni odorigene		
<input type="checkbox"/>	Altro _____		

Ulteriore documentazione acquisita ed esaminata durante la preparazione dell'ispezione:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Sintesi degli elementi salienti che, in base agli obiettivi dell'ispezione, saranno oggetto di controllo:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Campionamenti programmati: si no

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Parte 2 – Preparazione dell'ispezione e dei campionamenti						
	Tipologia attività				Note	
1	Nell'ambito della preparazione dell'attività ispettiva si è provveduto a predisporre una lista di controllo e a individuare eventuali attività di campionamento	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
2	Se sono previste attività di campionamento sono state identificate le procedure e le metodiche di campionamento e analisi di laboratorio previste	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
3	Nel caso sia previsto il prelievo di campioni: sono stati comunicati, al laboratorio e alle altre strutture Agenziali interessate, la data (o le date) del sopralluogo, il numero previsto di campioni da prelevare ed i parametri da determinare	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
4	Le attrezzature di campionamento necessarie sono in stato di corretto funzionamento e sono state regolarmente tarate	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
5	E' stata verificata la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'ispezione.	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
6	Sono stati acquisiti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale?	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
7	E' stato verificato se servono specialisti di altri settori/matrici ambientali dell'Agenzia per lo svolgimento dell'ispezione	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	
8	Esame delle check list usate dall'Agenzia –esame prescrizioni dell'atto	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	No	

Eventuali note aggiuntive di controllo

Firma del Referente

data ___ / ___ / ___

Report Autocontrollo Emissioni

INFORMAZIONI GENERALI									
Impresa				Campagna di rilevati alle emissioni				Timbro Lab. di parte	
Ragione sociale:		codice impresa:		data dell'autocontrollo					
Nominativo del Gestore (o del Referente)				n. di giornate effettuate per il campionamento del camino					
Estremi autorizzativi				ora di inizio e fine delle operazioni nel/i giorno/i					
Aut. n.		del		tipo di autocontrollo (iniziale/periodico/unico)					
Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:				scadenza prossimo autocontrollo					
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:				Eventuali note					
Provenienza effluenti:		Tipo di impianto d'abbattimento:						data	
								Firma	
Laboratori coinvolti									
Laboratori che hanno effettuato i campionamenti:				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
Laboratori d'analisi (se diversi da quelli che hanno effettuato i campionamenti):				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
				Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:					
ENTE DI CONTROLLO									
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti				si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:									
CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIM)									
Criteria di campionamento					Caratteristiche del camino e parametri fisici dell'emissione				
					Punto di emissione		Parametri fisici dell'emissione		
livello di emissione	Costante <input type="checkbox"/>	Variable <input type="checkbox"/>			altezza dal piano campagna [m]		temperatura media [°C]		
andamento emissione	Continuo <input type="checkbox"/>	Discontinuo <input type="checkbox"/>			altezza del punto di prelievo [m]		umidità [%V]		
conduzione d'impianto	Costante <input type="checkbox"/>	Variable <input type="checkbox"/>			direzione allo sbocco (vert / orizz)		ossigeno libero sul secco [%V]		
marcia impianto	Continuo <input type="checkbox"/>	Discontinuo <input type="checkbox"/>			Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]		velocità lineare [m/s]		
classe di emissione	I	II	III	IV	sezione [m ²]		portata autorizzata [Nm ³ /h]		
numero di campionamenti	≥3	≥3per fase	≥5	≥3per fase	N° bocchelli presenti nel piano di misura		portata umida [m ³ /h]		
durata del campionamento	≥30'	≥30'	≥30'	durata fase	pressione barometrica [hPa]		portata norm. umida [Nm ³ /h]		
tipo di campionamento	casuale	casuale	casuale	durata fase	Compilare informazioni di PAG. 2 sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo		portata norm. secca [Nm ³ /h]		
periodo di osservazione	qualsiasi	durata fase	qualsiasi	durata fase					

Camino n.Pag. 1 di 4

Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1									
Composizione Gas:	O2:	% v/v	CO2:	%v/v	Umidità	% v/v			
Pressione Atmosferica:	Patm:	mbar	Cond.Meteocl.						
Fattore di taratura Pitot:	Tipo Pitot:	S	Sezione prelievo :	orizzontale					
		L		verticale					
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :				SI	NO				
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :				SI	NO				

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°..... :			Ora inizio misure:																			
Affondamento (i) nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9.....12+4m²	Media <x>		Condizione										
cm																						
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			< 15°	
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			NO	
ΔP [Pa]																						
T [°C]																						
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min		v max/v min < 3:1	

Bocchello di misura n°..... :			Ora inizio misure:																			
Affondamento (i) nr.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9.....12+4m²	Media <x>		Condizione										
cm																						
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			< 15°	
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO			NO	
ΔP [Pa]																						
T [°C]																						
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min		v max/v min < 3:1	

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE								
	inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
						tipo di miscela di gas	concentrazione dei singoli componenti presenti	
orario camp. o durata (min)						inquinante 1		
flusso di campionamento (l/min)							inquinante 2	
Diametro interno ugello polveri (mm)						inquinante 3		
Diametro filtro polveri (mm)							inquinante 4	
Tipologia filtro polveri						inquinante 5		
eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati (1)							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo	
data effettuazione ultima taratura								
metodica analitica								
limite di rilevabilità								
conc. prima prova (E1) *								
conc. seconda prova (E2) *								
conc. terza prova (E3) *								
conc. quarta prova (E4) *								
conc. quinta prova (E5) *								
livello di emissione medio (E) *						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
flusso di massa (E · Q) **								
deviazione standard (s)								
coeff. di variazione (s / E)								
livello emissivo (E + s)								
flusso di massa [Q · (E+s)] **								
concentrazione autorizzata								
flusso di massa autorizzato								

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

APPENDICE 2

Sistemi di controllo in continuo delle emissioni (SMCE)

Se lo SMCE è prescritto ai sensi dell'Allegato VI alla parte V o III bis alla parte IV del D.Lgs 152/06 effettuare le seguenti verifiche, in considerazione altresì di eventuali riferimenti procedurali regionali sull'implementazione dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni

N	Check List	Riscontri
1	Verificare che sia stata effettuata la valutazione della certificazione strumentale, in relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN 14956:2004 (QAL1) e UNI EN 15267:2009 e, ove non dovuto, valutazione quantomeno dei requisiti prestazionali degli strumenti installati ai sensi della UNI EN 15267-3.	
2	Verificare che sia effettuata la valutazione dell'accuratezza di misura dell'intero sistema SMCE ai sensi dell'Allegato VI del D.Lgs 152/06 (Indice di Accuratezza Relativo)	
3	In alternativa al punto precedente, se prevista, verificare sia stata effettuata la valutazione dell'accuratezza di misura dell'intero sistema SMCE ai sensi della norma UNI EN 14181	
4	verificare le modalità del sistema di acquisizione dati mediante l'analisi dei segnali	
5	Verificare le modalità del sistema di elaborazione dei dati e valutazione dei risultati	
6	Provvedere alla verifica della predisposizione e valutazione tecnica del Manuale SMCE, finalizzato alla garanzia di mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema, all'esercizio, verifica e calibrazione ad intervalli regolari, alle procedure documentanti le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi, le operazioni di taratura e calibrazione delle strumentazioni e le modalità e le tempistiche di controllo della calibrazione, nonché le procedure di validazione delle misure	
7	Provvedere alla verifica corretta gestione SMCE e relative comunicazioni in caso di supero limiti ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi o della norma cui è riferito l'impianto	
8	Verificare sia stata effettuata la valutazione ai sensi del punto 2.4 dell'Allegato VI del D.Lgs 152/06 e smi sull'Indice di disponibilità dei dati a livello mensile (> 80%)	
9	Provvedere alla verifica della registrazione delle azioni di manutenzione periodica e straordinaria con le modalità previste in autorizzazione (es mediante la redazione di una tabella di riepilogo degli interventi, secondo lo schema di cui all'appendice 3 all'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oppure mediante apposito registro, ecc)	
10	Provvedere alla verifica modalità adottate dal Gestore in caso di malfunzionamento del SMCE (punto 2.5 e punto 2.7 all'Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) e verifica di ottemperanza	

**Sistema agenziale
Programma triennale 2014-2016**

**Processo di validazione del prodotto
“COSTRUZIONE DI CHECK LIST PER I CONTROLLI AUA E AIA REGIONALI
PER TIPOLOGIE PRODUTTIVE E SITO SPECIFICI”**

AREA 3 - GDL 11

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Sommario. 1. *Informazioni generali* – 2. *Sintetica descrizione del prodotto* – 3. *Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto* – 4. *Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione* 5. *Diffusione del prodotto* 6. *Eventuale condivisione con soggetti esterni* 7. *Eventuale condivisione con soggetti esterni* 8. *Parere del responsabile di area*

1. Informazioni generali

La definizione di ispezione ambientale, di derivazione europea ed inserita fra le definizioni della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 con il recente recepimento della IED (art. 5, c. 1, lettera v-quinquies), identifica “ tutte le azioni, ivi comprese le visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime ”.

Tale definizione, utilizzata dal D.Lgs.46/2014 in recepimento alla Direttiva Europea IED e riferita alle attività di controllo sulle installazioni AIA, ha comunque una validità generale e vale per qualsiasi ispezione posta a carico di attività produttive, anche per quelle che non sono sottoposte alla normativa “AIA” e sono legittimate quindi da altri titoli autorizzativi : autorizzazioni settoriali (“storicamente” ed ancora parzialmente in essere) e più recentemente da AUA (in progressiva sostituzione delle autorizzazioni settoriali possedute).

L’AUA è applicabile alla maggior parte delle attività sul territorio, le grandi (Circolare interpretativa del MATTM del 07.11.2013), piccole e medie imprese (PMI) che non rientrano tra gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Le Agenzie Ambientali devono pertanto identificare una modalità di preparazione del controllo attraverso check list operative che utilizzino un approccio complessivo “integrato” per tutte le attività produttive, siano esse ricadenti in AIA o in AUA, od ancora nelle Autorizzazioni Uniche relative alla gestione dei rifiuti o alla produzione di energia.

2. Sintetica descrizione del prodotto

L’attività del Gruppo di Lavoro è stata sviluppata per identificare le procedure di controllo e le check list per i controlli relativi alle aziende con autorizzazione AIA regionale ed AUA, ai fini di un utilizzo omogeneo da parte del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Il documento è articolato in sezioni che affrontano i seguenti aspetti associati alle attività di controllo:

- le procedure di controllo, check list per le AIA regionali (in collegamento con GdL RR 7.2)
- le specificità di AUA rispetto ad AIA
- la pianificazione del piano ispettivo (in collegamento con GdL 12 “trasparenza”)
- la preparazione dell' ispezione
- la metodologia dei controlli
- le check list dei controlli per le autorizzazioni/comunicazioni ricomprese in AUA
- le check list dei controlli di altre Autorizzazioni Uniche (art.208 D.Lgs.152 ; D.Lgs.387)
- legenda di settori produttivi più significativi.

3. Processo di validazione: punti di forza e punti di debolezza del prodotto

Il prodotto è stato sviluppato nell’ambito di un GDL al quale hanno partecipato le seguenti Agenzie: ISPRA, ARPA Calabria, ARPA Lazio, ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, ARPA Toscana, APPA Trento, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche.

Nell’ambito dei lavori il Gruppo di Lavoro ha collaborato con altri Gruppi di Lavoro attinenti tenendo conto delle risultanze emerse, ed in particolare con i GdL 3.10 “Definizione dei criteri per la

pianificazione e programmazione dei controlli” e GdL 3.12 “Indirizzi e prodotti per l’applicazione dell’art.14 della L.35/12(salva imprese) e dell’art.25 della L.33/13 sulla trasparenza”.

La proposta di documento finale è stato circolato oltre che nel GdL anche nella Rete dei Riferimenti tecnici che non ha prodotto osservazioni.

4. Proposta delibera/raccomandazione/ rapporto tecnico e sperimentazione

Si propone la delibera sotto forma di raccomandazione.

5. Diffusione del prodotto

La LG deve essere diffusa nell’intero sistema agenziale. Occorre, come sempre in questi casi, tener conto che l’applicabilità in ciascuna agenzie delle procedure illustrate nel documento deve essere verificata a fronte di risorse umane e finanziarie disponibili e di metodologie e prassi già in essere.

6. Eventuale condivisione con soggetti esterni

Non previsto.

7. Trasmissione amministrazioni centrali/territoriali

La LG deve essere resa pubblica ed è di interesse generale.

8. Parere dei Responsabili di area

In merito alle linee guida si esprime parere favorevole con la raccomandazione già espressa in merito alla possibilità di adattarlo alle realtà regionali con eventuali algoritmi mirati.

Si ringrazia il GdL per aver prodotto un documento di qualità, perfettibile sulla base delle esperienze che saranno successivamente capitalizzate.